



**Banca  
Popolare di Vicenza**

---

**Relazione degli Amministratori  
al Progetto di Fusione per incorporazione  
in Banca Popolare di Vicenza - Società cooperativa per azioni  
di Banca Nuova S.p.A.  
ex art. 2501-*quinquies* cod.civ.**

Vicenza, 12 ottobre 2010

# Indice del documento

<b>1. Illustrazione e motivazioni dell'operazione</b>	<b>3</b>
1.1 Linee guida dell'operazione	3
1.2 Razionale industriale e valorizzazione sinergie	4
<b>2. Società che partecipano alla Fusione</b>	<b>6</b>
2.1 Società Incorporante: Banca Popolare di Vicenza (per esteso BANCA POPOLARE DI VICENZA-Società cooperativa per azioni)	6
2.1.1 <i>Cenni storici e recente evoluzione</i>	6
2.1.2 <i>Dati patrimoniali ed economici</i>	8
2.1.3 <i>Assetto societario</i>	9
2.2 Società Incorporanda: Banca Nuova S.p.A.	12
2.2.1 <i>Cenni storici e recente evoluzione</i>	13
2.2.2 <i>Dati patrimoniali ed economici</i>	14
2.2.3 <i>Assetto societario</i>	15
<b>3. Situazione patrimoniale di Fusione</b>	<b>16</b>
<b>4. Valori attribuiti alle società interessate</b>	<b>17</b>
<b>5. Criteri seguiti per la determinazione del Rapporto di Cambio e metodi di valutazione adottati</b>	<b>19</b>
5.1 Premessa	19
5.2 Data di riferimento della Relazione	19
5.3 Due Diligence	19
5.4 Principali difficoltà di valutazione	19
5.5 Criteri di valutazione adottati	20
5.5.1 Metodologie di valutazione utilizzate	21
5.5.1.1 <i>Metodo del Dividend Discount Model</i>	21
5.5.1.2 <i>Metodo Patrimoniale Semplice</i>	23
5.5.1.3 <i>Riepilogo dei principali parametri valutativi adottati</i>	23
5.5.2 Sintesi dei risultati	24
<b>6. Modalità di assegnazione delle azioni di BPVi e loro caratteristiche</b>	<b>26</b>
<b>7. Aspetti giuridici dell'operazione</b>	<b>29</b>
<b>8. Aspetti contabili e fiscali dell'operazione</b>	<b>32</b>
8.1 Aspetti contabili dell'operazione	32
8.2 Aspetti fiscali dell'operazione	33
8.2.1 <i>Trattamento per le società</i>	33
8.2.2 <i>Trattamento per gli azionisti</i>	34
<b>9. Effetti della Fusione su BPVi</b>	<b>35</b>
9.1 Effetti sulla situazione patrimoniale ed economica	35
9.2 Effetti sulla composizione dell'azionariato	37
<b>10. Modifiche statutarie</b>	<b>38</b>
<b>11. Valutazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso e altre informazioni sul medesimo</b>	<b>39</b>
<b>12. Diritto dei soci di minoranza della società incorporanda a far acquistare le loro azioni per un corrispettivo determinato secondo i criteri previsti in caso di recesso, ovvero diritto degli azionisti di minoranza dell'incorporanda di vendere le proprie azioni all'incorporante</b>	<b>41</b>

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Vicenza - Società cooperativa per azioni sul Progetto di Fusione per incorporazione nella stessa di Banca Nuova S.p.A. ex art. 2501-*quinquies* cod.civ.

## 1. Illustrazione e motivazioni dell'operazione

Nell'ultimo biennio il Gruppo Banca Popolare di Vicenza ha intrapreso un percorso di rafforzamento del posizionamento competitivo attraverso il miglioramento delle performance commerciali, il controllo della dinamica dei costi, l'attenzione alla gestione dei rischi ed al mantenimento di un adeguato livello di patrimonializzazione.

Tale percorso di sviluppo è stato delineato nelle sue direttrici nel Piano Industriale di Gruppo 2008-2011, documento che definiva obiettivi in termini sia di rafforzamento della *governance* e di coordinamento di Gruppo sia di massimizzazione della redditività e dell'efficienza operativa.

Il processo evolutivo del Gruppo previsto a piano era stato suddiviso in due macro fasi caratterizzate dalle seguenti priorità:

- primi 18-24 mesi: consolidare la fase di crescita dimensionale degli anni precedenti indirizzando alcune aree di intervento specifiche (es. governo dei rischi, razionalizzazione della rete territoriale, ecc.);
- oltre i 24 mesi: crescere, anche attraverso la rivisitazione del modello di *business* e il conseguente riposizionamento strategico del Gruppo in un'ottica di lungo periodo.

In coerenza con tale impostazione, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Banca Popolare di Vicenza (in seguito anche solo BPVI o BPVi) già a novembre 2009 aveva comunicato, fra le altre cose, all'Organo di Vigilanza la volontà di conseguire quanto prima *“un’ottimizzazione dell’assetto strutturale e commerciale di gruppo, attraverso una decisa semplificazione delle partecipazioni sia non strategiche che strategiche da attuarsi mediante cessioni, fusioni nonché interventi societari”*.

Potendosi ora considerare sostanzialmente concluso il periodo di consolidamento, si ritiene opportuno di ridefinire il modello organizzativo del Gruppo attraverso la massimizzazione del ruolo di governo e controllo della Capogruppo.

Tale evoluzione assume ancor maggiore significato nell'attuale contesto di difficoltà congiunturale destinata, peraltro, a gravare ancora a lungo sulla redditività del sistema bancario complessivo.

### 1.1 Linee guida dell'operazione

L'operazione di Fusione per incorporazione di Banca Nuova S.p.A. (in seguito anche solo Banca Nuova) in Banca Popolare di Vicenza rientra nel più ampio disegno strategico di ristrutturazione del Gruppo Bancario già avviato nel 2008 ed approvato nei suoi aspetti di dettaglio dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo il 20 luglio 2010.

Il predetto progetto di ristrutturazione è da intendersi come un programma unitario che nel suo stadio realizzativo si articolerà in tre macro fasi temporalmente distinte:

Fase 1: La Fusione per incorporazione della Cariprato - Cassa di Risparmio di Prato S.p.A. (di seguito anche solo Cariprato) in Banca Popolare di Vicenza con la precisazione che la sua attuazione è indipendente dalla realizzazione della presente operazione di Fusione di cui alla Fase 2, inserendosi la stessa comunque nell'ambito del predetto progetto di ristrutturazione che mantiene una sua utilità anche se attuato in parte;

Fase 2:

- La costituzione di una NewCo denominata "Nuova Banca Nuova S.p.A." per la quale è stata richiesta autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria;
- La Fusione per incorporazione di Banca Nuova in Banca Popolare di Vicenza, con la precisazione che la sua attuazione è indipendente dalla realizzazione della fusione per incorporazione di Cariprato in BPVi di cui alla Fase 1, che, comunque, è già stata avviata e si realizzerà presumibilmente in pendenza della presente Fusione, che pure si inserisce nell'ambito del predetto progetto di ristrutturazione;
- Il conferimento da parte di Banca Popolare di Vicenza in Nuova Banca Nuova S.p.A. del ramo d'azienda, opportunamente ottimizzato, costituente il nuovo perimetro della Banca controllata;

Fase 3: La cessione, anche a titolo di conferimento, di taluni rami di azienda da Banca Popolare di Vicenza alle società consortili per azioni del Gruppo (Servizi Bancari e Immobiliare Stampa), con la precisazione che la cessione dei rami di azienda rivenienti dalla fusione per incorporazione della Cassa di Risparmio di Prato in Banca Popolare di Vicenza avverrà dopo la Fase 1 o, comunque, dopo la Fase 2.

Si evidenzia che la riorganizzazione proposta comporterà per il Gruppo notevoli vantaggi, tra i quali:

- una forte semplificazione nel governo del Gruppo;
- una notevole riduzione della complessità gestionale;
- una piena uniformità di indirizzi operativi;
- un innalzamento del livello dell'azione di indirizzo e coordinamento della Capogruppo;
- una ottimizzazione di tutte le partecipazioni a livello di Gruppo;
- una apprezzabile riduzione dei costi;
- un'importante ottimizzazione delle risorse impegnate nelle Direzioni Centrali e di rete;
- l'ottimizzazione del comparto immobiliare e delle attività di supporto al *business*.

Inoltre il progetto permetterà di definire un nuovo assetto organizzativo di Gruppo utile al fine di permettere a Banca Popolare di Vicenza di meglio cogliere le opportunità di crescita.

## **1.2 Razionale industriale e valorizzazione sinergie**

Terminata la fase di consolidamento avviata negli ultimi anni, ed alla luce del mutato contesto economico finanziario nazionale ed internazionale, la Capogruppo ha ritenuto necessario rivedere l'assetto societario ed organizzativo del Gruppo al fine di predisporre lo stesso a cogliere nuove opportunità di crescita.

In particolare l'intera Fase 2 sopra citata consentirà di ottenere significativi vantaggi di natura industriale tra i cui:

- miglioramento del profilo competitivo del Gruppo, attraverso la valorizzazione di economie di scala e di scopo, senza tralasciare l'importanza delle peculiarità territoriali del meridione e della Regione Sicilia in particolare;
- focalizzazione della missione di Banca Nuova come Banca del Territorio a presidio di tutto il Sud Italia (isole comprese oltre alla Sicilia) con particolare attenzione allo sviluppo ed ottimizzazione delle funzioni commerciali e di gestione del credito;

- ottimizzazione nella gestione servizi a supporto del business accentrati presso la Capogruppo e da questa garantiti alle banche e società controllate;
- efficientamento dei processi decisionali a livello di Gruppo;
- ottimizzazione delle strutture di Direzione Generale delle banche del Gruppo;
- valorizzazione ulteriore delle sinergie derivanti dal maggiore utilizzo delle piattaforme servizi gestite dagli attuali *outsourcers* del Gruppo BPVi (es: Servizi Bancari, Immobiliare Stampa, Sec Servizi);
- l'accentramento di tutte le partecipazioni in Capogruppo (ad esclusione di quelle tecniche consortili).

Al termine della Fase 2 Nuova Banca Nuova rappresenterà, per la clientela del territorio di operatività della nuova realtà, che rispetto a prima non includono Roma ed il Lazio, la sostanziale continuità dell'attività bancaria svolta dall'attuale Banca Nuova.

La Banca opererà - con l'attuale marchio di Banca Nuova - attraverso 95 sportelli (80 in Sicilia e 15 in Calabria). Successivamente, previa autorizzazione delle Autorità di Vigilanza, sarà possibile valutare precorsi di espansione della rete distributiva in altre Regioni quali, ad esempio, Puglia, Campania, Basilicata e Sardegna.

## 2. Società che partecipano alla Fusione

### 2.1 Società Incorporante: Banca Popolare di Vicenza (per esteso BANCA POPOLARE DI VICENZA-Società cooperativa per azioni)

nel prosieguo anche «BPVI» o «BPVi» o la «Società Incorporante» o la «Incorporante», Tipo: società cooperativa per azioni, con Sede Legale e Direzione Generale: in Vicenza (VI) cap. 36100 (Italia), Via Battaglione Framarin n. 18 - Tel. +39-0444 339111 – Fax +39-0444 329364 - SWIFT BPVI IT 22 – Capitale Sociale variabile rappresentato da azioni del valore nominale unitario di 3,75 Euro, che possono essere emesse illimitatamente, capitale interamente versato, al 31.12.2009, pari ad Euro 260.594.490,00 (suddiviso in n. 69.491.864 azioni ordinarie del valore nominale di euro 3,75 cadauna) e Riserve Euro 2.581.732.417,70 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Iscritta al n. 1515 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari e al n. A159632 dell'Albo Società Cooperative (sez.cooperative diverse) - Numero di iscrizione al Registro Imprese di Vicenza, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00204010243 - Capogruppo del Gruppo Bancario "Banca Popolare di Vicenza" - Codice ABI e Gruppo Bancario 5728.1

#### 2.1.1 Cenni storici e recente evoluzione

La Banca Popolare di Vicenza è stata costituita con R.D. del 12 settembre 1866, n. 1808; è stata la prima banca di Vicenza e la prima «popolare» del Veneto.

Dall'originaria provincia berica, BPVi si è gradualmente estesa nell'intero Nordest e quindi nel Nord d'Italia. Essa rappresenta oggi, dopo oltre 140 anni dalla sua costituzione, una delle più importanti banche di riferimento di tutto il Nord Est d'Italia.

Coerente con la propria vocazione mutualistica, per la quale fin dall'anno della sua fondazione si poneva come obiettivo principale quello di operare *“... affinché le classi lavoratrici, le piccole industrie, il minuto commercio, ed i bottegai potessero agevolmente godere del credito sorto dal fecondo e liberale principio della previdenza e della mutualità”*, BPVi ha mantenuto nel tempo la consapevolezza del proprio ruolo sociale di sostegno dell'economia locale, ed in particolare delle famiglie produttrici e consumatrici e delle piccole e medie imprese. Vocazione che è stata infine fortemente ribadita nel Piano Industriale 2008-2011 approvato lo scorso 11 settembre 2008.

I valori di riferimento di Banca Popolare di Vicenza sono quindi quelli tipici delle «popolari», costituiti dal mantenimento di un forte legame simbiotico con il territorio, attraverso il servizio e il sostegno, anche nei momenti di difficoltà, all'economia locale e alle imprese, la vicinanza alle famiglie nonché una mirata ma costante e significativa presenza in iniziative sociali e culturali a beneficio delle aree di insediamento, e la conseguente attenzione alla creazione di valore per i diversi stakeholder, e più in particolare i soci e gli azionisti ma anche i clienti, i dipendenti, i fornitori, e più in generale l'intera comunità locale. Tale attenzione si riflette nella compagine sociale che vede significativamente rappresentate tutte le citate componenti.

Negli ultimi 20 anni la Banca ha intrapreso un significativo percorso di crescita dimensionale che ha portato, nel 1992 alla genesi del “Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza”.

L'attività bancaria della Capogruppo - in particolare dopo l'acquisizione di piccole banche popolari operanti in territori limitrofi (Banca Popolare Agricola di Lonigo nel 1985, Banca Popolare di Thiene nel 1988, Banca Popolare dei Sette Comuni-Asiago nel 1991 e Banca Popolare di Venezia nel 1994) - si sviluppa in forma partecipativa dal 1996 in poi, quando viene acquisito il controllo di altre banche popolari del Veneto e del Friuli Venezia Giulia (nel 1996 Banca Popolare di Castelfranco Veneto e Banca Popolare di Trieste; nel 1997 Banca Popolare della Provincia di Belluno; nel 1998 Banca Popolare "C. Piva" di Valdobbiadene e Banca Popolare Udinese).

Nel biennio 1999/2000 viene avviato un complesso ridisegno organizzativo di BPVi, che trova il proprio completamento con l'integrazione in Capogruppo degli sportelli delle banche partecipate. Nel 2000 viene realizzato il "Progetto Centro Sud" con l'avvio di Banca Nuova e l'acquisizione di Banca del Popolo di Trapani; la prima, con sede a Palermo, operativa in tutti i principali centri della Sicilia e della Calabria, la seconda presente con oltre quaranta filiali nell'area della Sicilia Occidentale. Nel 2002 i due Istituti di Credito diventano una sola realtà bancaria, forte di circa settanta sportelli, con la denominazione di Banca Nuova.

Alla fine del 2002, entra a far parte del Gruppo Banca Popolare di Vicenza la Cassa di Risparmio di Prato, Istituto con 54 sportelli in Toscana.

Nel 2007 viene acquisito il controllo di Farbanca S.p.A., allo scopo di rafforzare il presidio del Gruppo nel settore farmaceutico e della sanità convenzionata; successivamente viene acquisito da UBI Banca un ramo d'azienda costituito da 61 sportelli presenti nelle province di Bergamo e Brescia.

Infine, per quanto riguarda il modello di *governance* di Banca Popolare di Vicenza si precisa che, lo stretto rapporto esistente tra la Banca territori di presenza ed i propri Soci, rappresenta uno degli elementi caratteristici ed essenziali del modello cooperativistico, caratterizzato dalla presenza di un'ampia compagine sociale e dal voto capitaro, che non consente la formazione di maggioranze precostituite di controllo.

## 2.1.2 Dati patrimoniali ed economici

Nel prospetto che segue sono riportati i più significativi dati patrimoniali ed economici della Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A. al 30 giugno 2010 confrontati con quelli al 31 dicembre 2009 per lo stato patrimoniale e con quelli al 30 giugno 2009 per il conto economico.

I dati sono desunti dal Bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 2010, redatto in conformità al principio contabile internazionale IAS n. 34 "Bilanci intermedi" applicabile all'informativa finanziaria infrannuale.

### STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

ATTIVO (in milioni di euro)	30/06/2010	31/12/2009	Variazione	
			assoluta	%
Crediti verso clientela	18.648,6	17.205,5	1.443,1	8,4%
Crediti verso banche	3.456,6	3.669,4	-212,8	-5,8%
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	955,2	798,2	157,0	19,7%
Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i>	13,0	13,4	-0,4	-3,0%
Attività finanziarie disponibili per la vendita	1.163,6	457,9	705,7	154,1%
Partecipazioni	1.459,2	1.402,0	57,2	4,1%
Altre voci dell'attivo <sup>(1)</sup>	1.436,8	1.371,4	65,4	4,8%
- di cui avviamento	676,6	676,6	0,0	0,0%
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>27.133,0</b>	<b>24.917,8</b>	<b>2.215,2</b>	<b>8,9%</b>

<sup>(1)</sup> Comprendono le voci di bilancio "10. Cassa e disponibilità liquide", "80. Derivati di copertura", "90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica", "110. Attività materiali", "120. Attività immateriali", "130. Attività fiscali" e "150. Altre attività".

PASSIVO (in milioni di euro)	30/06/2010	31/12/2009	Variazione	
			assoluta	%
Debiti verso clientela	10.214,5	8.135,6	2.078,9	25,6%
Debiti verso banche	3.455,6	4.435,8	-980,2	-22,1%
Titoli in circolazione	5.439,2	5.129,0	310,2	6,0%
Passività finanziarie di negoziazione	688,7	611,1	77,6	12,7%
Passività finanziarie valutate al <i>fair value</i>	3.380,8	3.183,7	197,1	6,2%
Altre voci del passivo <sup>(1)</sup>	1.079,2	542,9	536,3	98,8%
Patrimonio netto <sup>(2)</sup>	2.875,0	2.879,7	-4,7	-0,2%
- di cui utile netto	40,2	91,3	n.s.	n.s.
<b>Totale del passivo</b>	<b>27.133,0</b>	<b>24.917,8</b>	<b>2.215,2</b>	<b>8,9%</b>

<sup>(1)</sup> Comprendono le voci di bilancio "60. Derivati di copertura", "80. Passività fiscali", "100. Altre passività", "110. Trattamento di fine rapporto" e "120. Fondi per rischi e oneri".

<sup>(2)</sup> Comprende le voci di bilancio "130. Riserve da valutazione", "150. Strumenti di capitale", "160. Riserve", "170. Sovrapprezzi di emissione", "180. Capitale", "190. Azioni proprie" e "200. Utile netto".

I dati sono riferiti alle voci degli schemi di bilancio di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 – 1° aggiornamento del 18 novembre 2009.



## CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

(in milioni di euro)	30/06/2010	30/06/2009	Variazione	
			assoluta	%
Margine di Interesse	167,5	192,0	-24,5	-12,7%
Commissioni nette	114,6	85,5	29,1	34,0%
Margine di Intermediazione	332,0	332,8	-0,8	-0,2%
Risultato netto della gestione finanziaria	274,1	266,5	7,6	2,9%
Costi operativi	-213,3	-195,1	-18,2	9,3%
Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte	60,9	71,3	-10,3	-14,5%
Imposte sul reddito dell'operatività corrente	-20,8	-14,6	-6,2	42,4%
Utile di periodo	40,2	56,7	-16,5	-29,1%

I dati sono riferiti alle voci degli schemi di bilancio di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 – 1° aggiornamento del 18 novembre 2009.

ALTRE INFORMAZIONI	30/06/2010	31/12/2009	30/06/2009
Numero puntuale dipendenti	3.448	3.426	3.494
Numero sportelli bancari	432	432	432

### 2.1.3 Assetto societario

La Banca Popolare di Vicenza è una «popolare» essa è, pertanto, secondo la definizione dettata dal TUB, una società cooperativa per azioni a responsabilità limitata i cui tratti caratteristici sono costituiti da:

- capitale variabile;
- limiti del possesso azionario;
- voto capitaro.

Fedele al proprio modello storico, la Banca Popolare di Vicenza, dopo la riforma del diritto societario del 2003 che ha introdotto i c.d. modelli 'alternativi' di amministrazione e controllo, ha mantenuto l'originario sistema tradizionale, ritenendolo più aderente alla natura di società cooperativa caratterizzata dallo stretto legame – *affectio societatis* – fra corpo sociale e organo amministrativo e più adeguato alla propria struttura e dimensione.

A seguito delle leggi di riforma e degli interventi legislativi operati con il D.Lgs. n. 310/2004 – che ha completato la riforma del diritto societario provvedendo all'introduzione nel TUB dell'art. 150-*bis* con cui è stata delineata la disciplina coordinata delle «banche cooperative» –, la Banca Popolare di Vicenza ha provveduto nel maggio 2005 all'integrale modifica dello Statuto sociale adeguandolo alle mutate disposizioni di legge.

In ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario per le banche emanate dalla Banca d'Italia nel marzo 2008, è stata da ultimo adeguato lo Statuto attuale rispetto ai principi generali e alle linee guida indicate nelle Disposizioni.

## **Consiglio di Amministrazione**

Banca Popolare di Vicenza è amministrata da un Consiglio composto da un minimo di 13 ad un massimo di 19 membri, nominati, previa determinazione del numero dei medesimi, dall'Assemblea, a maggioranza relativa, tra i soci aventi diritto di intervenire e di votare nelle assemblee (art. 30).

I consiglieri di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla legge e dalle norme di vigilanza per le banche. Oltre a quanto previsto dalla legge, costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di consigliere (i) l'essere legato alla Banca – fatta eccezione per il Consigliere Delegato, se nominato – da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato e (ii) l'essere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre aziende che svolgono attività in concorrenza con quella della Banca - salvo si tratti di società partecipate - o l'essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato. In deroga a quanto anzidetto, su proposta del Consiglio l'Assemblea può nominare alla carica di consigliere il Direttore Generale (art. 31).

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina e comunque non superiore a tre esercizi e possono essere rieletti; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio si rinnova per un terzo ogni esercizio.

Il Consiglio, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge tra i suoi membri il Presidente e fino a tre vice presidenti.

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dai vice presidenti, in ordine di anzianità di carica. In caso di assenza anche di questi, le funzioni sono assolte dal Consigliere Delegato, se nominato, e, in caso di assenza anche di questo, dal consigliere più anziano di età, a meno che il Consiglio le attribuisca ad altro dei suoi membri.

Ai sensi del medesimo art. 39 dello Statuto, il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Banca, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti: (i) l'indirizzo generale nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della Banca; (ii) la valutazione del generale andamento della gestione; (iii) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo; (iv) la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia; (v) le politiche di gestione del rischio nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; (vi) la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri componenti la direzione generale; (vii) la determinazione dei regolamenti interni, salvo quanto prescritto dall'art. 2521, ultimo comma, del cod.civ.; (viii) il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale; (ix) l'istituzione e l'ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero, di succursali e rappresentanze, nonché il loro trasferimento e soppressione; (x) la costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive, determinandone la composizione, le attribuzioni, il funzionamento e l'importo delle eventuali medaglie di presenza; (xi) l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario o che comunque comportino l'acquisizione o la perdita del controllo della società partecipata, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2361, comma 2, del cod.civ..

Sono, inoltre, attribuite alla competenza esclusiva del Consiglio le deliberazioni concernenti: (i) la Fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del cod.civ.; (ii) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; (iii) l'indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nello Statuto, hanno la rappresentanza della Banca; (iv) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

## **Diritti degli azionisti**

Chi intende diventare socio deve esibire al Consiglio il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al consiglio stesso una domanda scritta contenente, oltre all'indicazione del numero delle azioni acquistate per sottoscrizione o cessione - almeno cento azioni (art. 13, comma 5, Statuto sociale) -, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per Statuto o richieste dalla Società in via generale (art. 9).

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio, deve essere annotata nel libro soci e comunicata all'interessato.

La domanda di ammissione a socio si intende comunque accolta qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente una determinazione contraria entro novanta giorni dal momento in cui è pervenuta la domanda (art. 10 Statuto sociale).

Il Consiglio delibera sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a socio, avuto riguardo in ogni caso all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Ai fini dell'ammissione nella Società è, inoltre, necessario che l'aspirante socio abbia uno sperimentato rapporto di clientela in atto con la Società stessa ovvero che sia favorevolmente conosciuto nelle aree in cui la Società è attiva attraverso la rete dei propri sportelli (art. 8, comma 5, Statuto sociale).

Hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultino essere iscritti nel libro soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione e sono in possesso della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della legislazione vigente, attestante l'avvenuto deposito delle azioni due giorni non festivi prima dell'Assemblea. Per tale periodo, e fino a che l'Assemblea non abbia avuto luogo, le azioni resteranno indisponibili.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare (art. 24 Statuto sociale). E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente della Società o di società da essa controllate.

Ogni socio non può rappresentare più di due soci. Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale.

Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; i soci che vengano a trovarsi in uno dei casi anzidetti sono esclusi dalla Banca, previo accertamento da parte del Consiglio (art. 12 Statuto sociale).

Il Consiglio, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere: (i) coloro che abbiano costretto la Banca ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte; (ii) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse e il prestigio della Banca; (iii) coloro che, previa intimazione scritta del Consiglio, con termine di almeno trenta giorni, non effettuino il versamento delle azioni sottoscritte o il pagamento di somme dovute alla Banca a qualunque titolo; (iv) coloro che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 2533 del cod.civ. (art. 16 Statuto sociale).

Contro il provvedimento di esclusione, da notificarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il socio escluso può ricorrere nei modi e nei termini previsti dalla legge. Al socio escluso compete il rimborso delle azioni in conformità all'art. 6, comma 2.

Nel caso di inadempienza grave del socio alle proprie obbligazioni verso la Banca, il Consiglio, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Banca e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora e di formalità giudiziarie, può escluderlo e portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell'art. 1252 del cod.civ. e con effetto nei confronti dei terzi, il debito verso il socio stesso per il controvalore delle azioni determinato – in deroga all'art. 2535 del cod.civ. - ai sensi dell'art. 6, comma 1, dello Statuto (art. 16 Statuto sociale).

Ove lo ritenga opportuno, la Banca nella stessa ipotesi può, in luogo del rimborso e annullamento delle azioni, procedere all'acquisto delle azioni del socio debitore al prezzo stabilito secondo le modalità previste nel comma 5 dell'art. 16 Statuto sociale.

Ai sensi dell'art. 15 Statuto sociale, il recesso è ammesso nei casi consentiti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti. E' in ogni caso escluso il recesso nel caso di proroga della durata della Banca e nel caso di modificazione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni dell'art. 6.

### **Compagine Sociale BPVi**

Al 30/06/2010 la compagine azionaria di BPVi risulta costituita da 55.282 Soci, cui si aggiungono 3.297 semplici azionisti senza diritto di voto, per un totale di 58.579.

L'analisi della composizione azionaria evidenzia una delle caratteristiche tipiche del modello popolare e cioè un elevato numero di Soci, costituiti per la quasi totalità da persone fisiche (circa 99,0%) e da una ridotta rappresentanza di società, enti ed istituzioni (circa 1,0%). L'analisi di dettaglio della distribuzione geografica dell'azionariato, conferma il forte radicamento nelle regioni di insediamento storico: oltre l'80% dei Soci risiede in Veneto e circa il 14% in Friuli Venezia Giulia. In evidente incremento il peso della Lombardia grazie, in particolare, al citato ingresso di nuovi Soci proposti dalle filiali delle province di Brescia e Bergamo acquisite dal Gruppo UBI Banca.

Oltre il 62% dei possessori di azioni è socio da oltre 10 anni, testimoniando la natura dell'investimento nella Banca Popolare di Vicenza, di lungo termine e non speculativo, e lo stretto legame fiduciario che da sempre lega BPVi con i propri Soci.

## **2.2 Società Incorporanda: Banca Nuova S.p.A.**

nel prosieguo anche «Banca Nuova» o la «Società Incorporanda» o la «Incorporanda» o la «Incorporata», Tipo: società per azioni, con Sede Legale e Direzione Generale: in Palermo (PA) cap. 90141 (Italia), Piazzetta Salvatore Fausto Flaccovio 4 – Tel. +39-091-3805111 – Fax +39-091-322906 – SWIFT BPVI IT 3T - Capitale sociale euro 44.397.818,20 interamente versato, suddiviso in n. 10.325.074 azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 4,30, non rappresentate da titoli materialmente emessi ma dematerializzate - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – Iscritta al n. 2009.9.0 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari – Numero di iscrizione al Registro Imprese di Palermo, Codice fiscale e Partita I.V.A. 00058890815 – Iscritta al R.E.A. di Palermo al n. 135604 – Appartenente al Gruppo Bancario «Banca Popolare di Vicenza» e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società "BANCA POPOLARE DI VICENZA – Società cooperativa per azioni" – Cod. ABI 5132, Società Incorporanda i cui soci, attualmente, sono la stessa BPVI, titolare di n. 10.291.954 azioni ordinarie da nominali euro 4,30 cadauna per una partecipazione complessiva di euro 44.255.402,20 pari circa al 99,679% del capitale sociale, e altri soci, titolari complessivamente di n. 33.120 azioni da nominali euro 4,30 cadauna per una partecipazione complessiva di euro 142.416,00 pari circa al residuo 0,321% del capitale sociale.

## 2.2.1 Cenni storici e recente evoluzione

La Banca Nuova trae la sua origine e il radicamento nella storia del Mezzogiorno nel lontano 1883, anno di fondazione della Banca del Popolo, da cui Banca Nuova ha ereditato la vocazione per lo sviluppo del territorio ed il progresso degli operatori del Meridione. Nell'agosto del 2002, infatti, la Banca del Popolo S.p.A. (già Banca del Popolo Società Cooperativa a responsabilità limitata costituita a Trapani il 6 maggio 1883) ha fuso per incorporazione Banca Nuova S.p.A., assumendone la denominazione.

La *mission* aziendale assegnata a Banca Nuova, nell'ambito della più ampia strategia di Gruppo, è stata fin dall'inizio contrassegnata dalla duplice finalità di integrare progressivamente i territori e le imprese più dinamiche del Mezzogiorno con le economie del Nord-Est e, ad un tempo, di valorizzare le risorse reali, ambientali, finanziarie, umane, imprenditoriali e culturali presenti nei territori.

Dare un contributo effettivo alla costruzione di "un ponte" fra due grandi realtà socio-economiche del Paese è pertanto la ragion d'essere di Banca Nuova.

In questa prospettiva Banca Nuova ha intrapreso un cammino di crescita che tutt'oggi non si è arrestato; infatti, alla apertura di nuovi sportelli nel Lazio e nella Sicilia Orientale, il processo di radicamento si è ulteriormente rafforzato, nel 2004, con l'acquisizione di 30 sportelli dalla Banca Antonveneta, prevalentemente ubicati sul versante orientale della Sicilia.

Sin dall'inizio della sua operatività Banca Nuova ha visto l'attività degli sportelli supportata e rafforzata dall'apporto di un gruppo di promotori finanziari che è cresciuto costantemente nel tempo diventando una vera e propria "rete" fortemente integrata sul territorio.

Nel 2005 la Banca ha anche costituito PrestiNuova S.p.A., il cui oggetto sociale è quello di svolgere l'attività di erogazione del credito al consumo con particolare riferimento alle operazioni di prestito garantite dalla "cessione del quinto dello stipendio" (CQS). Prestinuova ha iniziato la sua operatività in seguito al conferimento, da parte di Banca Nuova, del ramo di azienda "Cessione del Quinto" dell'Emittente, avvenuta il 1° gennaio 2006. L'assetto azionario risulta ad oggi così composto: Banca Nuova l'88,67%, Banca Popolare di Vicenza il 6,34% e Banca Popolare Sant'Angelo il 5%.

Assieme a circa 80 operatori della sanità, in maggior parte titolari di farmacie, il 29 settembre del 2006 è stata, altresì, costituita a Palermo la società FarmaNuova S.p.A, con capitale sociale di 1 milione di euro, di cui Banca Nuova – in qualità di partner tecnico – detiene il 30%. Con provvedimento del 23 gennaio 2007, FarmaNuova ha ottenuto dall'Ufficio Italiano dei Cambi l'iscrizione all'elenco degli intermediari finanziari di cui all'art. 106, c. 1, del D.L. 1/9/1993 n. 385.

Al 30 giugno 2010, Banca Nuova vanta 107 sportelli distribuiti in Sicilia, Calabria e Lazio, con un organico di 891 dipendenti ed una rete di 125 promotori finanziari.

## 2.2.2 Dati patrimoniali ed economici

Nel prospetto che segue sono riportati i più significativi dati patrimoniali ed economici di Banca Nuova S.p.A. al 30 giugno 2010 confrontati con quelli al 31 dicembre 2009 per lo stato patrimoniale e con quelli al 30 giugno 2009 per il conto economico.

I dati sono desunti dal Bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 2010, redatto in conformità al principio contabile internazionale IAS n. 34 "Bilanci intermedi" applicabile all'informativa finanziaria infrannuale.

### STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

ATTIVO (in milioni di euro)	30/06/2010	31/12/2009	Variazione	
			assoluta	%
Crediti verso clientela	3.626,7	3.334,3	292,4	8,8%
Crediti verso banche	148,0	947,2	-799,2	-84,4%
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	16,1	13,3	2,8	20,8%
Attività finanziarie disponibili per la vendita	138,9	28,7	110,2	383,8%
Partecipazioni	33,5	33,3	0,2	0,5%
Altre voci dell'attivo <sup>(1)</sup>	359,7	328,7	30,9	9,4%
- di cui avviamento	54,2	54,2	0,0	0,0%
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>4.322,8</b>	<b>4.685,6</b>	<b>-362,8</b>	<b>-7,7%</b>

<sup>(1)</sup> Comprendono le voci di bilancio "10. Cassa e disponibilità liquide", "80. Derivati di copertura", "90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica", "110. Attività materiali", "120. Attività immateriali", "130. Attività fiscali" e "150. Altre attività".

PASSIVO (in milioni di euro)	30/06/2010	31/12/2009	Variazione	
			assoluta	%
Debiti verso clientela	2.624,0	2.668,6	-44,6	-1,7%
Debiti verso banche	457,0	700,2	-243,2	-34,7%
Titoli in circolazione	797,7	853,6	-55,9	-6,5%
Passività finanziarie di negoziazione	7,1	6,0	1,1	18,3%
Passività finanziarie valutate al <i>fair value</i>	133,1	148,1	-15,0	-10,1%
Altre voci del passivo <sup>(1)</sup>	104,6	99,0	5,6	5,7%
Patrimonio netto <sup>(2)</sup>	199,3	210,1	-10,8	-5,1%
- di cui utile netto	6,0	12,4	n.s.	n.s.
<b>Totale del passivo</b>	<b>4.322,8</b>	<b>4.685,6</b>	<b>-362,8</b>	<b>-7,7%</b>

<sup>(1)</sup> Comprendono le voci di bilancio "60. Derivati di copertura", "80. Passività fiscali", "100. Altre passività", "110. Trattamento di fine rapporto" e "120. Fondi per rischi e oneri".

<sup>(2)</sup> Comprende le voci di bilancio "130. Riserve da valutazione", "160. Riserve", "170. Sovrapprezzi di emissione", "180. Capitale" e "200. Utile netto".

I dati sono riferiti alle voci degli schemi di bilancio di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 – 1° aggiornamento del 18 novembre 2009.

## CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

(in milioni di euro)	30/06/2010	30/06/2009	Variazione	
			assoluta	%
Margine di Interesse	38,1	48,0	-9,9	-20,6%
Commissioni nette	30,9	19,9	11,0	55,3%
Margine di Intermediazione	72,4	70,9	1,5	2,1%
Risultato netto della gestione finanziaria	64,5	65,5	-1,0	-1,5%
Costi operativi	-54,1	-51,8	-2,3	4,4%
Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte	10,4	13,7	-3,3	-24,1%
Imposte sul reddito dell'operatività corrente	-4,5	-4,4	-0,1	2,3%
Utile di periodo	6,0	9,3	-3,3	-35,5%

I dati sono riferiti alle voci degli schemi di bilancio di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 – 1° aggiornamento del 18 novembre 2009.

ALTRE INFORMAZIONI	30/06/2010	31/12/2009	30/06/2009
Numero puntuale dipendenti	891	890	893
Numero sportelli bancari	107	107	107

### 2.2.3 Assetto societario

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Banca Nuova S.p.A. alla data della presente relazione ammonta a Euro 44.397.818,20 suddiviso in n. 10.325.074 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 4,30 ciascuna.

Gli azionisti di Banca Nuova S.p.A. alla data della presente Relazione sono i seguenti:

<b>Azionisti</b>	<b>%</b>	<b>Capitale Sociale</b>
<i>Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A.</i>	99,679%	44.255.402,20
<i>Altri azionisti</i>	0,321%	142.416,00

### 3. Situazione patrimoniale di Fusione

Quali situazioni patrimoniali di riferimento per la Fusione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*quater* del cod.civ., sia BPVi che Banca Nuova hanno deliberato l'utilizzo dei rispettivi bilanci semestrali abbreviati al 30 giugno 2010 (comprensivi dello stato patrimoniale, del conto economico, del prospetto della redditività complessiva, del prospetto delle variazioni del patrimonio netto e del rendiconto finanziario, corredati di relative sintetiche note illustrative, che tengono luogo delle note integrative), quali risultanti dalle rispettive Relazioni finanziarie semestrali.

I suddetti bilanci semestrali abbreviati, redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS e in conformità al principio IAS 34 "Bilanci intermedi" applicabile all'informativa finanziaria infrannuale, sono stati approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione il 27 agosto 2010.

Gli stessi sono corredati dalla Relazione intermedia sulla gestione dell'organo amministrativo che riporta gli eventi importanti che si sono verificati nel primo semestre 2010 e dalla Relazione sulla revisione contabile limitata (*limited review*) del bilancio semestrale abbreviato della società di revisione KPMG S.p.A..



## 4. Valori attribuiti alle società interessate

L'integrazione tra Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A. e Banca Nuova S.p.A. sarà realizzata mediante incorporazione in BPVi di Banca Nuova ed assegnazione (se azioni proprie) e/o emissione (se rivenienti dall'aumento di capitale) in concambio, da parte dell'Incorporante (BPVi), di azioni ordinarie agli azionisti della società Incorporata (Banca Nuova), diversi dall'Incorporante, in cambio delle azioni annullate.

Pertanto, i Consigli di Amministrazione delle Banche interessate debbono determinare il Rapporto di Cambio, ovvero il numero delle azioni ordinarie di BPVi da assegnare agli azionisti di Banca Nuova per ciascuna azione dell'Incorporanda da annullare.

Essendo la Fusione attuata secondo la procedura prevista dall'articolo 2505-*bis* del cod.civ. (Fusione per incorporazione di società posseduta almeno al 90%) non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 2501-*sexies* del cod.civ. in tema di relazione degli esperti sulla congruità del Rapporto di Cambio tra le azioni delle società partecipanti alla Fusione, a condizione che venga concesso ai soci di minoranza dell'Incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso (c.d. Offerta di Acquisto o Diritto di Vendita).

Ne consegue che la determinazione del Rapporto di Cambio è rimessa interamente ai Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla Fusione.

I Consigli di Amministrazione di BPVi e di Banca Nuova hanno comunque ritenuto di conferire alla società PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (di seguito anche PwC CF), con sede in Milano, Via Monte Rosa 91, l'incarico congiunto di assistere gli stessi Consigli nell'attività di valutazione dei valori economici delle società partecipanti alla Fusione e nella conseguente determinazione di un intervallo di Rapporti di Cambio.

Nella tabella che segue si riassumono i Rapporti di Cambio risultanti dall'applicazione dei metodi di valutazione utilizzati da PwC CF e descritti in dettaglio nei paragrafi successivi.

### PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A – Sintesi dei Risultati

Metodo di valutazione	Rapporto di Cambio	
	Minimo	Massimo
Metodo "analitico"	0,66	1,08

Sulla base dei valori sopra indicati, si ritiene di poter individuare nell'intervallo compreso tra 0,66 e 1,08 azioni ordinarie di BPVi per ogni azione ordinaria di Banca Nuova il valore congruo del Rapporto di Cambio ai fini della Fusione. Tale intervallo di Rapporti di Cambio è stato individuato mediante l'applicazione di metodi analitici. In considerazione della scarsa significatività del valore economico di Banca Nuova individuato attraverso metodologie di tipo empirico, PwC CF ha ritenuto di non adottare tali metodologie a supporto dei risultati ottenuti mediante i metodi analitici.

Il Consiglio di Amministrazione:

- tenuto conto che l'*advisor* PwC CF ha individuato nell'intervallo compreso tra 0,66 e 1,08 azioni ordinarie BPVi per ogni azione ordinaria di Banca Nuova il valore congruo del Rapporto di Cambio ai fini della Fusione;

- in considerazione del fatto che nel corso del mese di agosto 2010 si è perfezionata l'operazione di aumento di capitale sociale di Banca Nuova che prevedeva l'offerta in opzione agli azionisti di n. 397.118 nuove azioni del valore nominale di euro 4,30 ciascuna oltre ad un sovrapprezzo di euro 46,70 per azione, corrispondente ad un valore per azione di Banca Nuova di complessivi euro 51,00 che si colloca in prossimità dell'estremo superiore dell'intervallo del valore economico per azione di Banca Nuova determinato da PwC CF;
- sulla base della considerazione che l'operazione di Fusione per incorporazione comporterà implicitamente l'acquisizione da parte di BPVI di una quota di minoranza del capitale sociale di Banca Nuova per il residuo pari allo 0,321%;

ritiene che un Rapporto di Cambio di 0,85 azioni ordinarie di BPVI per ogni azione ordinaria di Banca Nuova, prossimo al valore medio dei Rapporti di Cambio individuati dall'*advisor* PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A, esprima in misura congrua i valori economici delle due Banche e risulti rispettoso degli interessi economici dei Soci.

Pertanto, ai soci di Banca Nuova, diversi da BPVI, titolari di complessive n. 33.120 azioni Banca Nuova da nominali euro 4,30 cadauna, verranno assegnate in concambio massime n. 28.152 azioni BPVI del valore nominale di euro 3,75 cadauna, secondo il suddetto Rapporto di Cambio.

Non sono previsti conguagli in denaro.

Viene fatto, però, salvo, nei limiti di legge, il controvalore delle eventuali azioni o frazioni di azione dell'Incorporanda (Banca Nuova) che per effetto del Rapporto di Cambio fissato non fosse possibile concambiare con un numero intero di azioni dell'Incorporante (BPVI).

Gli azionisti dell'Incorporanda che dovessero, comunque, anche in conseguenza dell'esercizio dei diritti di recesso e di far acquistare le proprie azioni dall'Incorporante e di cui infra, ricevere con il concambio un numero non intero di azioni potranno integrare i resti fino ad un quoziente intero ovvero alienarli realizzandone il valore al prezzo determinato dall'Assemblea della società Incorporante ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto Sociale, mettendosi l'Incorporante, a disposizione degli azionisti della Società Incorporanda per cedere agli stessi o acquistare dagli stessi le azioni o frazioni di azioni per consentire i necessari arrotondamenti e senza alcun aggravio di spese, bolli o commissioni.

Sarà messo, quindi, in ogni caso, a disposizione degli azionisti della Società Incorporanda, anche per il tramite di intermediari autorizzati, un servizio per consentire di arrotondare all'unità immediatamente inferiore o superiore il numero di azioni spettanti in applicazione del rapporto di cambio, e senza aggravio di spese, bolli o commissioni, consentendosi così ai possessori di resti di integrarli fino al quoziente intero ovvero di alienarli realizzandone il valore, al prezzo determinato dall'Assemblea della Società Incorporante ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto Sociale.

Nell'ipotesi in cui i soci dell'Incorporanda diversi dall'Incorporante non esercitino il predetto diritto di far acquistare le azioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso o non recedano, è stata comunque prevista la possibilità:

- a) per i soci dell'Incorporanda che non raggiungano con il concambio le 100 azioni statutariamente previste per l'acquisto della qualità di socio dell'Incorporante (BPVI), di poter acquistare dall'Incorporante, a pagamento, il numero necessario di azioni o frazione di azioni necessari per il raggiungimento della soglia minima;
- b) per i soci dell'Incorporanda che non possano avere in cambio nemmeno un'azione dell'Incorporante – visto che la Fusione non può determinare l'estromissione del socio – di poter integrare i resti fino ad un quoziente intero ovvero di alienarli realizzandone il valore,

il tutto per il prezzo determinato dall'Assemblea della Società Incorporante, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto sociale, mettendosi l'Incorporante a disposizione degli azionisti della Società Incorporata per cedere agli stessi o acquistare dagli stessi le azioni o frazioni di azioni per consentire i necessari arrotondamenti e senza alcun aggravio di spese, bolli o commissioni.

## 5. Criteri seguiti per la determinazione del Rapporto di Cambio e metodi di valutazione adottati

### 5.1 Premessa

Le valutazioni di Fusione sollevano un complesso problema estimativo il cui obiettivo è la determinazione del Rapporto di Cambio, ovvero del rapporto tra il valore delle azioni delle società che promuovono l'operazione.

In tale ottica, secondo un principio consolidato nella prassi valutativa, viene privilegiato il principio di omogeneità relativa dei criteri di valutazione applicati. Ciò in quanto la finalità delle valutazioni di Fusione non è tanto la determinazione dei valori economici assoluti delle società interessate all'operazione, quanto l'ottenimento di valori tra loro confrontabili in sede di determinazione del Rapporto di Cambio. Per tale ragione, le valutazioni di Fusione assumono soprattutto significato nel loro profilo relativo.

Un secondo principio sovente richiamato nelle valutazioni di Fusione fa riferimento all'adozione di un'ottica cosiddetta *stand alone*, fondata cioè sulle attuali configurazioni e sulle prospettive future delle società autonomamente considerate, senza tener conto cioè delle potenziali sinergie derivanti dalla Fusione, suscettibili di creare valore aggiunto per i due gruppi di Azionisti.

### 5.2 Data di riferimento della Relazione

Le situazioni economiche e patrimoniali di riferimento delle Banche sulle quali è basata la presente Relazione sono quelle al 30 giugno 2010 (di seguito, la "Data di Riferimento"). Si è tenuto conto, tuttavia, di eventi successivi significativi quali l'aumento di capitale sociale pari a complessivi euro 20,3 milioni completato da Banca Nuova nel mese di agosto 2010. Sono stati, inoltre, simulati gli effetti della fusione per incorporazione di Cariprato in BPVi attualmente in corso di perfezionamento ai fini della determinazione dell'intervallo di Rapporti di Cambio tra le azioni BPVi e le azioni Banca Nuova.

### 5.3 Due Diligence

In considerazione del fatto che le Banche oggetto dell'operazione di Fusione fanno parte del medesimo Gruppo Bancario non è stata prevista l'effettuazione di una *due diligence* contabile, legale ed amministrativa dell'Incorporanda Banca Nuova.

### 5.4 Principali difficoltà di valutazione

L'art. 2501-*quinquies* del cod.civ. impone agli amministratori delle società interessate alla Fusione di segnalare le "eventuali difficoltà di valutazione" incontrate nel corso del processo valutativo finalizzato alla stima del Rapporto di Cambio.

Nel caso di specie, si sintetizzano di seguito le principali difficoltà riscontrate nel processo di stima e i limiti delle valutazioni effettuate:

- Uso di dati previsionali. Le metodologie di valutazione adottate, oltre a far riferimento a parametri di redditività storica, si sono basate sulle proiezioni 2010-2014 delle banche/società finanziarie facenti parte del Gruppo BPVi. I dati prospettici e le ipotesi, per loro natura, contengono elementi di incertezza e sono soggetti a variazioni, anche significative, in caso di cambiamenti del contesto di mercato e dello scenario macroeconomico. Tale limitazione è stata, tuttavia, mitigata mediante lo sviluppo di analisi di sensitività rispetto alle variazioni degli assunti di base che ne condizionano il valore rappresentati dal costo del capitale proprio e dal tasso di crescita di lungo periodo;

- Possibile impatto derivante dall'entrata in vigore del Regolamento ISVAP 35/2010. A partire da dicembre 2010 entrerà in vigore il Regolamento ISVAP 35/2010 che regola le attività di *bancassurance*. Al momento attuale, i possibili impatti di questo Regolamento sono di difficile quantificazione.

## 5.5 Criteri di valutazione adottati

Si riporta, nei paragrafi che seguono, una sintesi dei criteri utilizzati dall'*advisor* PwC CF per la stima del Rapporto di Cambio e assunti dagli Amministratori come riferimento per le determinazioni di loro competenza.

Al fine di tener conto delle caratteristiche delle società coinvolte nell'operazione di Fusione, PwC CF ha ritenuto di adottare metodologie di tipo analitico basate, in particolare, sulle proiezioni 2010-2014 delle singole società del Gruppo BPVi. Non sono state applicate metodologie empiriche in considerazione della scarsa significatività del valore economico che si sarebbe ottenuto relativamente a Banca Nuova.

In particolare, per quanto concerne la metodologia analitica utilizzata, in considerazione della mancanza di proiezioni economico-patrimoniali consolidate, BPVi e Banca Nuova sono state valorizzate secondo l'approccio della Somma delle Parti (di seguito anche SOP).

Tale metodo può essere assimilato al metodo patrimoniale in quanto il valore della società corrisponde alla somma dei valori delle partecipazioni singolarmente valutate.

L'approccio SOP permette di stimare il valore economico delle diverse aree di attività di cui si compone BPVi, utilizzando per ciascuna area la metodologia di valutazione più opportuna.

In particolare, è stato utilizzato il metodo del *Dividend Discount Model* nella variante dell'*Excess Capital* per le società di natura bancaria/finanziaria per le quali fossero disponibili le proiezioni ed il metodo patrimoniale semplice per le società immobiliari. Per quanto riguarda le partecipazioni detenute da BPVi in Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa (di seguito anche "Cattolica") e in BPVi Fondi SGR SpA, PwC CF ha fatto riferimento ai valori economici determinati per finalità di *impairment* al 31 dicembre 2009 e riepilogati nel proprio documento emesso in data 22 marzo 2010, rettificati al fine di tenere in considerazione eventi successivi (distribuzione di dividendi) ovvero per ragioni di coerenza con le finalità della valutazione di Fusione. In particolare, il valore delle sinergie riconducibili al collocamento di prodotti assicurativi da parte di BPVi e di Banca Nuova assegnato secondo una logica economica e per finalità di *impairment* al valore della partecipazione detenuta da BPVi in Cattolica, ai fini della presente valutazione è stato ricollocato alle singole *legal entity* che registrano nei propri bilanci i relativi ricavi (BPVi e Banca Nuova).

La tabella seguente illustra le metodologie adottate per ogni società del Gruppo BPVi:

### BPVi - Metodologie di valutazione delle partecipazioni

Società	Metodo di valutazione
Banca Popolare di Vicenza	DDM Excess capital
Prestinuova	DDM Excess capital
Banca Nuova	DDM Excess capital
Cariprato	DDM Excess capital
Farbanca	DDM Excess capital
BPVi Fondi SGR	Metodo dell'analisi di regressione
Immobiliare Stampa	Patrimoniale semplice
Monforte 19	Patrimoniale semplice
Cattolica	DDM Excess capital
Altre partecipazioni	Valore di carico/patrimonio netto contabile

In assenza di proiezioni economico-patrimoniali consolidate, anche ai fini della determinazione del valore economico di Banca Nuova è stato adottato l'approccio SOP. La metodologia di valutazione adottata per Banca Nuova e per la controllata Prestinuova è il *Dividend Discount Model* nella variante dell'*Excess Capital*.

L'*advisor* PwC CF ha ritenuto di non applicare metodologie empiriche a supporto dei risultati ottenuti attraverso metodologie analitiche.

In particolare, per quanto concerne il metodo empirico dei multipli di Borsa, PwC CF ha ritenuto di non far riferimento a tale metodologia, sulla base delle seguenti considerazioni:

- accentuata volatilità dei prezzi di borsa stante la situazione congiunturale non ancora stabilizzata;
- limitata visibilità circa le attese relative alle principali grandezze economico-finanziarie fornite in modo ufficiale dalle società al mercato utili alla determinazione dei multipli. Nel 2009 e 2010 solo alcune delle società quotate considerate hanno presentato al mercato piani industriali aggiornati;
- livello limitato e non puntualmente aggiornato relativo alle stime economico-finanziarie prodotte dai principali *provider* di riferimento (Broker house, Bloomberg, ecc.).

Con riferimento al metodo dei multipli delle transazioni comparabili, PwC CF ha ritenuto di non far riferimento a tale metodologia in considerazione della scarsa significatività del campione di transazioni individuato nel settore del credito al consumo (nel biennio 2008/2009 sono avvenute solamente quattro transazioni).

### **5.5.1 Metodologie di valutazione utilizzate**

Di seguito si riporta una descrizione sintetica delle metodologie valutative adottate ed in particolare del Metodo valutativo *Dividend Discount Model* nella versione dell'*Excess Capital* (di seguito anche solo DDM) e del Metodo Patrimoniale Semplice.

#### **5.5.1.1 Metodo del Dividend Discount Model**

Il metodo del *Dividend Discount Model*, nella variante dell'*Excess Capital* (DDM), assume che il valore economico di una banca o, in generale, di una società finanziaria sia pari alla somma del:

1. Valore attuale dei flussi di cassa futuri generati nell'orizzonte temporale prescelto e distribuibili agli azionisti senza intaccare il livello di patrimonializzazione necessario a mantenere lo sviluppo futuro atteso; e
2. Valore attuale del "Valore Terminale", ovvero il valore attuale della banca/società finanziaria al termine del periodo di previsione analitica dei flussi.

La metodologia del DDM stima pertanto il valore del capitale economico di una banca/società finanziaria sulla base della seguente formula:

$$W = DIV_a + VT_a$$

dove:

W rappresenta il valore della banca/società finanziaria oggetto di valutazione;

DIV<sub>a</sub> rappresenta il valore attuale dei flussi di cassa futuri distribuibili agli azionisti in un individuato orizzonte temporale, mantenendo un livello soddisfacente di patrimonializzazione;

VT<sub>a</sub> rappresenta il valore attuale del Valore Terminale della banca/società finanziaria.

In particolare il Valore Terminale è determinato sulla base della formula di Gordon-Shapiro:

$$TV = \text{DIV}_{t+1} / (K_e - g)$$

dove:

$\text{DIV}_{t+1}$  dividendo normalizzato, calcolato sulla base dei requisiti di vigilanza;

$K_e$  costo del capitale proprio della banca/società finanziaria;

$g$  tasso di crescita di lungo periodo.

L'applicazione del DDM è stata articolata nelle seguenti tre fasi:

#### Fase 1. Identificazione dei flussi economici futuri e dell'arco temporale di riferimento

Ai fini della determinazione dei flussi economici per il periodo esplicito si è fatto riferimento alle proiezioni 2010-2014 relative alle singole società del Gruppo BPVi.

Ai fini della stima dei massimi flussi di cassa distribuibili, è stato definito il livello minimo di patrimonializzazione necessario a garantire l'operatività delle società oggetto di valutazione, quantificato, anche tenuto conto della normativa attualmente in essere e della prassi internazionale, in un coefficiente *Core Tier 1* pari al 6,0% per le banche del Gruppo e pari al 5% per Prestinuova.

#### Fase 2. Determinazione del tasso di attualizzazione

Il tasso di attualizzazione dei flussi ("Costo del Capitale") corrisponde al tasso di rendimento dei mezzi propri richiesto dagli investitori/azionisti per investimenti con analoghe caratteristiche di rischio ( $K_e$ ), ed è stato calcolato sulla base del *Capital Asset Pricing Model*, secondo la seguente formula:

$$K_e = R_f + \beta \times (R_m - R_f)$$

dove:

$R_f$  rappresenta il "*risk-free rate*", ovvero il tasso di rendimento di investimenti privi di rischio (nel caso in oggetto si è fatto riferimento al rendimento netto dei BTP italiani decennali al 30 giugno 2010, pari a 3,58%);

$R_m - R_f$  rappresenta il "*market premium*", ovvero il premio per il rischio dell'investimento in azioni rispetto ad un investimento "*risk-free*" (ai fini della presente analisi il premio al rischio applicato è pari al 5%);

$\beta$  rappresenta il fattore di correlazione tra il rendimento effettivo di un'azione (in particolare, delle azioni rappresentative il capitale sociale della società oggetto di valutazione e di società similari) ed il rendimento complessivo del mercato di riferimento (misurando la volatilità del titolo rispetto al portafoglio di mercato). Il  $\beta$  applicato è stato pari a 0,93 per le banche oggetto di valutazione e pari a 1,13 per Prestinuova ed è stato determinato sulla base dei dati storici rivenienti da campioni di società quotate operanti, rispettivamente, nel settore bancario e nel settore del credito al consumo. Il periodo di osservazione per la determinazione del fattore  $\beta$  è di 5 anni dalla data del 30 giugno 2010, data di riferimento ai fini dell'esercizio valutativo, e la frequenza della rilevazione è mensile.

Dall'applicazione della metodologia esposta si ottiene un tasso di attualizzazione stimato pari all'8,24% ed al 9,22%, rispettivamente, per le banche del Gruppo BPVi e per Prestinuova. E' stata effettuata un'analisi di *sensitivity* considerando una variazione di +/- 50 *basis points* dei tassi precedentemente riportati.

### Fase 3. Calcolo del Valore Terminale

Nella stima del Valore Terminale, al fine di tenere in considerazione le caratteristiche distintive delle singole banche/società finanziarie oggetto di valutazione, l'*advisor* PwC CF ha ritenuto opportuno determinare l'utile sostenibile di lungo periodo (punto di partenza per il calcolo del dividendo normalizzato) sulla base delle rettifiche sui crediti, del *cost/income* e del margine di intermediazione ritenuti sostenibili, in funzione dell'esperienza storica delle singole società, delle previsioni contenute nelle proiezioni 2010-2014 e di analisi di *benchmark* di mercato.

Il tasso di crescita di lungo periodo è stato considerato nell'intervallo 1,5%-2,5%.

#### **5.5.1.2 Metodo Patrimoniale Semplice**

Il Metodo Patrimoniale Semplice è stato utilizzato ai fini della valutazione delle società immobiliari facenti parte del Gruppo BPVi.

Tale metodo si fonda sul principio dell'espressione, a valori correnti, dei singoli elementi attivi che compongono il capitale dell'azienda e dell'aggiornamento degli elementi passivi.

Il Metodo Patrimoniale Semplice assume, come punto di partenza, il patrimonio netto di bilancio così come espresso dalla situazione patrimoniale contabile di riferimento. Nel patrimonio netto viene incluso anche l'utile dell'esercizio, con esclusione di solito degli importi per i quali è già stata decisa la distribuzione ai soci.

Al patrimonio netto contabile di cui sopra vengono apportate le seguenti rettifiche:

- rettifiche per uniformarsi ai corretti principi contabili;
- rettifiche necessarie per recepire la plusvalenza emergente su specifiche poste dell'attivo (al netto dell'effetto fiscale).

Dato che l'attivo delle società immobiliari è costituito quasi interamente dal valore contabile degli immobili e dei terreni di proprietà, nell'ambito dell'applicazione del metodo patrimoniale semplice, l'unica rettifica apportata al patrimonio contabile di riferimento è la plusvalenza implicita degli immobili e dei terreni, determinata sostituendo al valore di carico il valore corrente degli stessi.

#### **5.5.1.3 Riepilogo dei principali parametri valutativi adottati**

La tabella seguente illustra i principali parametri valutativi impiegati ai fini della determinazione del valore economico di BPVi e di Banca Nuova con la metodologia analitica:

##### **BPV e Banca Nuova - parametri valutativi metodo analitico**

Società	Metodo di valutazione	Caratteristiche	Parametri valutativi			
			Costo del capitale	Tasso di crescita g	Rettifiche su crediti sostenibili	Cost income sostenibile
BPV - attività bancaria	DDM Excess capital	DDM basato su proiezioni 2010-2014	7,7% - 8,7%	1,5% - 2,5%	0,5%	49,2%
Prestinuoova	DDM Excess capital	DDM basato su proiezioni 2010-2014	8,7% - 9,7%	1,5% - 2,5%	0,4%	50,4%
Banca Nuova	DDM Excess capital	DDM basato su proiezioni 2010-2014	7,7% - 8,7%	1,5% - 2,5%	0,5%	61,4%
Cariprato	DDM Excess capital	DDM basato su proiezioni 2010-2014	7,7% - 8,7%	1,5% - 2,5%	0,9%	56,1%
Farbanca	DDM Excess capital	DDM basato su proiezioni 2010-2014	7,7% - 8,7%	1,5% - 2,5%	0,3%	42,8%
BPV Fondi SGR	Metodo dell'analisi di regressione	Relazione PwC CF 22 marzo 2010	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Immobiliare Stampa	Patrimoniale semplice	Rivalutazione immobili su base perizie	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Monforte 19	Patrimoniale semplice	Rivalutazione immobili su base perizie	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Cattolica	DDM Excess capital	Relazione PwC CF 22 marzo 2010	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Tax asset avviamenti	Attualizzazione beneficio fiscale	Ammortamenti 2010-2026	7,7% - 8,7%	n.a.	n.a.	n.a.
Altre partecipazioni	Valore di carico/patrimonio netto contabile	Analisi differenziata per singola partecipazione	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Di seguito, si riportano alcune precisazioni attinenti l'esercizio valutativo effettuato:

- La data di riferimento della valutazione ai fini dell'individuazione dell'intervallo di Rapporti di Cambio tra le azioni BPVi e le azioni Banca Nuova è il 30 giugno 2010. Tuttavia, l'*advisor* PwC CF ha tenuto conto nella valutazione del perfezionamento dell'operazione di aumento del capitale sociale di Banca Nuova nel mese di agosto 2010 per complessivi € 20.253.018 attraverso l'emissione di 397.118 nuove azioni del valore nominale di € 4,3 ciascuna oltre ad un sovrapprezzo di € 46,7 per azione. BPVi ha sottoscritto 396.324 azioni di nuova emissione provvedendo al versamento di € 20.212.524. A seguito di tale operazione, la percentuale di controllo di BPVi in Banca Nuova è leggermente variata rispetto al 30 giugno 2010 attestandosi al 99,679%. Il numero delle azioni di Banca Nuova post aumento del capitale sociale è pari a 10.325.074;
- Per ragioni di coerenza con le finalità della valutazione volta all'individuazione di valori economici raffrontabili tra le due banche per la determinazione dell'intervallo dei Rapporti di Cambio, l'*advisor* PwC CF ha ritenuto opportuno ricollocare i ricavi commissionali, rivenienti dall'attività di vendita di polizze danni, a BPVi ed a Banca Nuova. I ricavi commissionali suddetti, in sede di test di impairment annuale, erano stati allocati alla *Cash Generating Unit* "Cattolica" e, coerentemente stornati dai flussi economici riconducibili alle *Cash Generating Unit* "BPVi" e "Banca Nuova", con l'obiettivo di riconoscere la valenza strategica dell'accordo di partnership con Cattolica e di valorizzare, correttamente, la partecipazione stessa

Sulla base dell'applicazione della metodologia analitica, PwC CF ha determinato un intervallo di Rapporti di Cambio compreso tra un minimo di 0,66 ed un massimo di 1,08.

L'*advisor* PwC CF ha simulato gli effetti della Fusione per incorporazione di Cariprato in BPVi attualmente in corso di perfezionamento ai fini della determinazione dell'intervallo di Rapporti di Cambio tra le azioni BPVi e le azioni Banca Nuova senza rilevare alcun impatto significativo sull'intervallo individuato.

### 5.5.2 Sintesi dei risultati

Sulla base dell'applicazione del metodo analitico, PwC CF ha ottenuto un intervallo di Rapporti di Cambio compreso tra 0,66 e 1,08 azioni BPVi per ogni azione Banca Nuova.

La tabella seguente illustra in maggior dettaglio i risultati ottenuti.

<b>Dividend Discount Model - Euro migliaia</b>	<b>Rapporto di Cambio</b>	
	<b>Minimo</b>	<b>Massimo</b>
Valore economico BPVi	3.525.885	4.412.929
Valore economico Banca Nuova	426.704	556.696
Numero azioni BPVi (" <i>fully diluted</i> ")	70.361	70.361
Numero azioni Banca Nuova	10.325	10.325
Valore per azione BPVi – Euro	50,1	62,7
Valore per azione Banca Nuova – Euro	41,3	53,9
<b>Intervallo del Rapporto di Cambio</b>	<b>0,66</b>	<b>1,08</b>

Il limite inferiore dell'intervallo dei Rapporti di Cambio (0,66) è stato determinato rapportando il valore economico per azione minimo di Banca Nuova (€ 41,3) al valore economico per azione massimo di BPVi (€ 62,7). Il limite superiore dell'intervallo (1,08) dei Rapporti di Cambio è stato determinato rapportando il valore economico per azione massimo di Banca Nuova (€ 53,9) al valore economico per azione minimo di BPVi (€ 50,1).



Alla luce di quanto sopra e tenuto conto che:

- l'*advisor* PwC CF ha individuato nell'intervallo compreso tra 0,66 e 1,08 azioni ordinarie BPVi per ogni azione ordinaria di Banca Nuova il valore congruo del Rapporto di Cambio ai fini della Fusione;
- nel corso del mese di agosto 2010 si è perfezionata l'operazione di aumento di capitale sociale di Banca Nuova che prevedeva l'offerta in opzione agli azionisti di n. 397.118 nuove azioni del valore nominale di euro 4,30 ciascuna oltre ad un sovrapprezzo di euro 46,70 per azione, corrispondente ad un valore per azione di Banca Nuova di complessivi euro 51,00 che si colloca in prossimità dell'estremo superiore dell'intervallo del valore economico per azione di Banca Nuova determinato da PwC CF;
- sulla base della considerazione che l'operazione di Fusione per incorporazione comporterà implicitamente l'acquisizione da parte di BPVi di una quota di minoranza del capitale sociale di Banca Nuova per il residuo pari allo 0,321%,

il Consiglio di Amministrazione di BPVi ritiene che un Rapporto di Cambio di 0,85 azioni ordinarie di BPVi per ogni azione ordinaria di Banca Nuova, nell'ambito della Fusione per incorporazione di Banca Nuova in BPVi, sia congruo e rispettoso degli interessi economici dei Soci di BPVi tenuto anche conto che si tratta di un pagamento in natura.

## 6. Modalità di assegnazione delle azioni di BPVI e loro caratteristiche

A seguito del perfezionamento dell'operazione di Fusione e tenuto conto che l'art. 2529 del cod.civ. costituisce disciplina speciale per le cooperative e che l'articolo 18 - Acquisto delle proprie azioni - dello Statuto di BPVI prevede l'acquisto delle proprie azioni nei limiti indicati (in particolare quelli del fondo ex art. 53 dello Statuto di BPVI) e la facoltà di ricollocamento delle stesse da parte del Consiglio di Amministrazione, le azioni ordinarie di Banca Nuova in circolazione saranno annullate e BPVI procederà a soddisfare, secondo il rapporto di cambio suindicato, i Soci dell'Incorporanda, diversi dall'Incorporante, che non si siano avvalsi dei diritti di recesso e di far acquistare alla Società Incorporante le proprie azioni nella Società Incorporanda, anzitutto, mediante l'assegnazione di azioni proprie nel numero massimo di 28.152 azioni BPVI di nominali Euro 3,75 eventualmente detenute all'atto di fusione da BPVI medesima in portafoglio e, in subordine, per l'intero (qualora all'atto di fusione non vi fossero azioni proprie in portafoglio) o per il residuo (qualora all'atto di fusione ve ne fossero ma in numero non sufficiente a soddisfare il suddetto rapporto di cambio), mediante l'emissione, con aumento di capitale a servizio della fusione per massimi nominali euro 105.570,00 che sarà deliberato dall'Incorporante unitamente alla Fusione a servizio del Rapporto di Cambio suindicato, di nuove azioni ordinarie nel numero massimo di 28.152 azioni di nominali Euro 3,75, azioni da attribuire agli azionisti di Banca Nuova, diversi dall'Incorporante, nel Rapporto di Cambio in precedenza indicato, in proporzione alle rispettive partecipazioni, previo annullamento delle azioni di Banca Nuova concambiate, il tutto in modo che, ad esito delle descritte procedure di assegnazione, agli azionisti di Banca Nuova, diversi da BPVI, siano attribuite n. 0,85 azioni ordinarie di BPVI per ogni azione ordinaria di Banca Nuova posseduta.

Qualora vi siano, pertanto, al momento dell'attuazione della Fusione azioni proprie BPVI in portafoglio di quest'ultima, le azioni da emettere in concambio, rivenienti dall'aumento di capitale, potranno essere anche in numero inferiore a quello massimo indicato, precisandosi che la Fusione potrebbe anche attuarsi senza procedere ad alcun aumento di capitale a servizio del concambio qualora la Incorporante abbia in portafoglio il numero massimo suindicato di azioni proprie sufficiente per soddisfare il suddetto rapporto di cambio, il tutto come sarà precisato nell'atto di fusione, valendo, pertanto, la delibera di approvazione del Progetto di Fusione, da parte dell'organo amministrativo dell'Incorporante, anche come autorizzazione ex articolo 18 dello statuto sociale di BPVI al ricollocamento delle azioni proprie, nel numero massimo suindicato, eventualmente possedute dalla stessa all'atto di fusione, a favore degli azionisti di Banca Nuova, diversi da BPVI, e, quindi, al servizio del concambio.

Peraltro, spettando agli azionisti di Banca Nuova, diversi da BPVI, il diritto di recesso ovvero la possibilità di cedere alla Incorporante le proprie azioni ex art. 2505-*bis*, comma 1, del cod.civ., le azioni da assegnare (se azioni proprie) e/o da emettere in concambio (se rivenienti dall'aumento di capitale) potranno essere anche in numero inferiore a quello indicato, precisandosi che la Fusione potrebbe anche attuarsi senza procedere ad alcuna assegnazione di azioni proprie e/o ad alcun aumento di capitale a servizio del concambio qualora, all'esito delle procedure di esercizio dei diritti di recesso e di far acquistare alla Incorporante le proprie azioni nella Incorporanda spettanti agli azionisti di Banca Nuova diversi da BPVI, quest'ultima venisse a detenere il 100% del capitale sociale di Banca Nuova (ipotesi nella quale le azioni di Banca Nuova verrebbero tutte annullate senza concambio).

A seguito del perfezionamento della fusione, BPVI procederà, inoltre, ai sensi di legge, all'annullamento, senza concambio, delle azioni ordinarie di Banca Nuova detenute da BPVI, ivi comprese quelle a BPVI rivenienti nel contesto della procedura di recesso e/o a seguito dell'adesione, da parte degli azionisti di Banca Nuova, all'Offerta di Acquisto, di cui *infra*.

In merito si precisa che alla data dell'odierna Relazione BPVi detiene in portafoglio n. 10.291.954 azioni di Banca Nuova.

Si precisa inoltre che, sempre alla data dell'odierna relazione, la società Incorporanda non detiene azioni proprie.

Si evidenzia che non sono previsti conguagli in denaro a favore degli azionisti delle società partecipanti alla Fusione.

Viene fatto, però, salvo, nei limiti di legge, il controvalore delle eventuali azioni o frazioni di azione dell'Incorporata (Banca Nuova) che per effetto del Rapporto di Cambio fissato non fosse possibile concambiare con un numero intero di azioni dell'Incorporante (BPVi). Non sono altresì previsti particolari benefici a favore degli Amministratori e dei Sindaci delle società medesime.

Gli azionisti dell'Incorporanda che dovessero, comunque, anche in conseguenza dell'esercizio dei diritti di recesso e di far acquistare alla Incorporante le proprie azioni nella Incorporanda, ricevere con il concambio un numero non intero di azioni potranno integrare i resti fino ad un quoziente intero ovvero alienarli realizzandone il valore al prezzo, determinato dall'Assemblea della società Incorporante ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto Sociale, mettendosi l'Incorporante, a disposizione degli azionisti della Società Incorporanda per cedere agli stessi o acquistare dagli stessi le azioni o frazioni di azioni per consentire i necessari arrotondamenti e senza alcun aggravio di spese, bolli o commissioni.

Le azioni della Società dell'Incorporante (BPVi) da attribuire in concambio saranno messe a disposizione degli azionisti della società Incorporanda secondo le modalità proprie delle azioni dematerializzate accentrato nella Monte Titoli S.p.A. a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione. Tale data sarà resa nota con apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito Internet delle società partecipanti alla Fusione.

Le operazioni di cambio verranno effettuate, a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di efficacia della Fusione, presso gli sportelli dell'Incorporante (BPVi) e delle altre società del relativo Gruppo, nonché presso ogni altro intermediario autorizzato ai sensi di legge.

Le azioni proprie e/o di nuova emissione di BPVi, aventi gli stessi diritti di quelle della società Incorporante (BPVi) in circolazione alla data di emissione, assegnate dall'Incorporante in sede di concambio delle azioni dell'Incorporanda avranno godimento regolare con decorrenza retroattiva dal primo giorno dell'anno solare nel corso del quale si produrrà l'efficacia civilistica della fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis del cod.civ. e come indicato nell'atto di fusione, e quindi presumibilmente dall'1 gennaio 2011.

Non vi sono nelle società partecipanti particolari categorie di soci cui riservare specifici trattamenti. La Società Incorporanda non ha emesso titoli, diversi dalle azioni, cui possa essere riservato, nel contesto di questa Fusione, un trattamento particolare. Non sussistono trattamenti riservati ai possessori di titoli diversi dalle azioni nella Incorporante, con la precisazione:

- a) che i regolamenti di tutti i prestiti obbligazionari convertibili in corso (emessi con delibere rispettivamente del 6 febbraio 2007 – Prestito Obbligazionario Convertibile denominato “Banca Popolare di Vicenza 13.A Emissione Subordinato Convertibile Eur 250.259.280,00 2007-2015”- e del 15 settembre 2009, quest'ultima come integrata con delibera del 20 ottobre 2009, - Prestito Obbligazionario Convertibile denominato “Banca Popolare di Vicenza 15.A Emissione Subordinato Convertibile Eur 328.878.663,00 2009-2016) emessi dalla Società Incorporante (nessun prestito convertibile essendo in corso in capo all'Incorporanda) escludono la facoltà di conversione anticipata di cui all'art. 2503-bis, comma 2, del cod.civ., in quanto prevedono espressamente che: *"In deroga a quanto previsto dalla legge, la fusione con società del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza o con società controllate dell'Emittente, in via diretta o indiretta, durante la durata del presente prestito non determinerà l'obbligo di concedere ai portatori delle Obbligazioni la facoltà di conversione anticipata"*;

- b) che neppure si applica il comma 3 dell'art. 2503-*bis* del cod.civ., che troverebbe invece applicazione solo per eventuali obbligazionisti convertibili dell'Incorporanda, non invece per quelli dell'Incorporante.

## 7. Aspetti giuridici dell'operazione

L'operazione si attua mediante Fusione per incorporazione della controllata Banca Nuova (Incorporata) nella controllante Capogruppo Banca Popolare di Vicenza (Incorporante) attraverso la procedura "semplificata" prevista dall'articolo 2505-*bis* del cod. civ., in quanto l'Incorporante possiede più del 90 per cento del capitale dell'Incorporata e nel proprio Statuto ha attribuito all'organo amministrativo della società il potere di assumere la decisione in merito alla Fusione ed a tutte le deliberazioni occorrenti per attuare la stessa, ivi compreso l'eventuale aumento di capitale a servizio del concambio in assenza in tutto o in parte di azioni proprie in portafoglio al momento della fusione. Resta ovviamente fermo il diritto dei soci dell'Incorporante legittimati in base al combinato disposto degli art. 2505 3° comma e 2505-*bis* 3° comma di chiedere, entro 8 giorni dal deposito del progetto di Fusione nel registro delle imprese e, comunque, dalla successiva iscrizione dello stesso nel registro delle imprese, di riportare la decisione in Assemblea.

Non trovano viceversa applicazione le disposizioni concernenti la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio (ex art. 2501-*sexies* del cod.civ.), in quanto viene concesso ai soci di minoranza dell'Incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni per un corrispettivo determinato secondo i criteri previsti in caso di recesso.

Il corrispettivo della vendita delle azioni dell'Incorporata, spettante agli azionisti di Banca Nuova, diversi da BPVI, che eserciteranno tale diritto, ai fini di cui sopra, è stato pertanto determinato dall'Incorporante secondo quanto previsto dall'art. 2437-*ter* del cod.civ., sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. In tale compito l'Incorporante ha tuttavia ritenuto opportuno affidare anche ad un professionista esterno l'incarico di assistere il Consiglio di Amministrazione nell'attività di valutazione dei valori economici delle società partecipanti alla Fusione e nella conseguente determinazione del rapporto di cambio tra le azioni Banca Popolare di Vicenza e le azioni di Banca Nuova.

Nell'ipotesi in cui i soci dell'Incorporanda diversi dall'Incorporante non esercitino il predetto diritto di far acquistare le azioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso o non recedano, è stata comunque prevista la possibilità:

- a) per i soci dell'Incorporanda che non raggiungano con il concambio le 100 azioni statutariamente previste per l'acquisto della qualità di socio dell'Incorporante (BPVI), di poter acquistare dall'Incorporante, a pagamento, il numero necessario di azioni o frazione di azioni necessari per il raggiungimento della soglia minima;
- b) per i soci dell'Incorporanda che non possano avere in cambio nemmeno un'azione dell'Incorporante – visto che la Fusione non può determinare l'estromissione del socio – di poter integrare i resti fino ad un quoziente intero ovvero di alienarli realizzandone il valore,

il tutto per il prezzo determinato dall'Assemblea della Società Incorporante, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto sociale, mettendosi l'Incorporante a disposizione degli azionisti della Società Incorporata per cedere agli stessi o acquistare dagli stessi le azioni o frazioni di azioni per consentire i necessari arrotondamenti e senza alcun aggravio di spese, bolli o commissioni.

Poiché l'operazione prevede la Fusione di una "società per azioni" (Banca Nuova) in una "Società Cooperativa per Azioni" (Banca Popolare di Vicenza), la Fusione comporta implicitamente una trasformazione eterogenea della Società con la conseguenza che ai soci di minoranza dell'Incorporata (Banca Nuova), assenti, astenuti o dissenzienti nell'assemblea della Società convocata per la decisione di Fusione, spetta (oltre al diritto di far acquistare le proprie azioni ai sensi del sopra citato 2505-*bis* cod.civ.), il diritto di recesso da esercitarsi entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, ai sensi dell'art. 2437 cod. civ., primo comma, lettere b), f) e g). In tal caso si darà corso alla procedura di liquidazione di cui all'art. 2437-*quater* cod. civ..

In ipotesi di contestazione del valore delle azioni da parte del socio (da proporsi contestualmente all'esercizio del recesso), il valore delle azioni sarà determinato entro 90 giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, come per legge.

I soci di Banca Nuova, diversi dalla Società Incorporante (banca popolare cooperativa), che non avranno esercitato i diritti di recesso e di far acquistare alla Società Incorporante le proprie azioni nella Società Incorporanda, diverranno azionisti di BPVI (i Nuovi Azionisti) o incrementeranno la loro partecipazione in quest'ultima ove già ne siano soci, a decorrere dalla data di efficacia della Fusione e diverranno, pertanto, soggetti, per le azioni ricevute in controcambio, alle previsioni dello Statuto di BPVI e, quindi, alla normativa sulle società cooperative bancarie e, in particolare, a quanto previsto dal D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, all'art. 30 del medesimo, di cui l'art. 13 e l'art. 24 dello statuto dell'Incorporante, nelle disposizioni di cui meglio infra, costituiscono applicazione.

L'articolo 13 dello Statuto di BPVI prevede:

- a) che, ove chi acquisti una partecipazione non sia nel contempo già socio di BPVI, per la richiesta di ammissione a socio sia certificato un possesso di almeno 100 azioni,
- b) che nessun socio, fatta eccezione per i casi in cui sia consentito dalla legge, possa possedere una partecipazione al capitale sociale superiore allo 0,50% e che il socio abbia l'obbligo di alienare le azioni in eccesso entro un anno dalla contestazione di tale superamento da parte della società; in difetto i diritti patrimoniali di pertinenza delle azioni in eccesso restano acquisiti dalla banca sino alla loro alienazione.

L'articolo 24 dello Statuto di BPVI prevede, tra l'altro, che ciascun socio ha un solo voto indipendentemente dal numero di azioni possedute, essendo BPVI una società cooperativa e vigendo, quindi, la regola del voto capitaro.

L'articolo 10 (Gradimento all'ammissione a socio) dello Statuto di BPVI prevede che il Consiglio di Amministrazione deliberi sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a socio e che le delibere di rigetto debbano essere motivate avuto riguardo all'interesse della Società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa.

Lo Statuto della Società Incorporante prevede, inoltre, all'articolo 9, comma 2, che l'azionista che non abbia ottenuto l'ammissione a socio possa esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.

Il Consiglio di Amministrazione di BPVI ha, comunque, già preventivamente in vista della Fusione, deliberato l'accoglimento delle domande di ammissione a socio che dovessero pervenire dai soci della Società Incorporanda, diversi dalla Società Incorporante e dai soggetti che per legge e/o Statuto dell'incorporante non possono assumere la qualità di socio della medesima (interdetti, inabilitati, falliti, intestazione fiduciaria), che non siano già soci di quest'ultima e che non abbiano esercitato i diritti di recesso e di far acquistare alla Società Incorporante le proprie azioni nella Società Incorporanda.

L'Incorporante, dall'efficacia della Fusione, metterà a disposizione dei Nuovi Azionisti, che manifestino la volontà di diventare soci di BPVI e che non raggiungano con il controcambio le 100 azioni di BPVI, il numero di azioni necessario per colmare la differenza arrivando al numero minimo di 100, a pagamento e al prezzo, determinato dall'Assemblea della società Incorporante ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto Sociale.

La Fusione è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 57 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che prevede espressamente che non può essere dato corso all'iscrizione nel competente registro delle imprese del progetto di fusione se non consti la predetta autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 57 TUB il termine di opposizione dei creditori è ridotto in 15 giorni (in luogo del termine ordinario di 60 giorni) decorrenti dall'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2502-*bis* del cod.civ..

A fronte della normativa richiamata l'Incorporante (BPVi), a decorrere dalla data di efficacia giuridica dell'atto, conserverà la propria soggettività giuridica e succederà in tutti i diritti e gli obblighi facenti capo alla società Incorporata (Banca Nuova) che si estinguerà per effetto della Fusione medesima. Le azioni della Incorporata verranno quindi annullate e, in sostituzione, verranno assegnate ai soci della Incorporata, diversi dall'Incorporante, azioni della Incorporante (BPVi), nella misura determinata in base al Rapporto di Cambio descritto al Capitolo 4.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 57, ultimo comma, del Testo Unico Bancario, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore di Banca Nuova, conserveranno la loro validità ed il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione a favore di BPVi.

Gli effetti della Fusione nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 2, del cod. civ., decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione, ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto medesimo. Per gli effetti di cui all'art. 2501-*ter*, numero 6), del cod.civ. e ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 3, del cod.civ., le operazioni dell'Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante a decorrere dal primo giorno dell'anno solare nel corso del quale si produrrà l'efficacia civilistica della fusione, ai sensi dell'art. 2504-*bis* del cod.civ., come sopra indicata, e quindi presumibilmente dall'1 gennaio 2011. Dalla stessa data, decorreranno anche gli effetti fiscali, ai sensi dell'art. 172, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986.

## 8. Aspetti contabili e fiscali dell'operazione

### 8.1 Aspetti contabili dell'operazione

Per quanto riguarda gli effetti contabili dell'operazione, BPVi e Banca Nuova hanno adottato a partire dall'esercizio 2005 i principi contabili internazionali IAS/IFRS per la predisposizione dei propri bilanci. Pertanto l'operazione di Fusione sarà contabilizzata e rilevata nei bilanci sia d'esercizio che consolidato dell'Incorporante (BPVi) facendo riferimento ai principi contabili internazionali.

Al riguardo si evidenzia che il trattamento delle operazioni di Fusione nei bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS-IFRS è regolamentato dall'IFRS 3 "Aggregazioni aziendali" limitatamente alle c.d. "fusioni proprie" in base alle quali due o più imprese si uniscono e perdono la propria individualità per dare vita ad un nuovo soggetto giuridico. La Fusione per incorporazione madre-figlia (quale è l'operazione in esame) non rientra nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3, né sono individuabili all'interno dell'apparato normativo degli IAS-IFRS altri principi specifici che ne disciplinino espressamente il trattamento contabile.

In assenza di riferimenti a principi o interpretazioni IFRS specifici per tali operazioni, lo IAS 1.13 richiede in termini generali che il bilancio debba fornire la rappresentazione attendibile e fedele degli effetti di operazioni, altri eventi e condizioni in accordo con le definizioni ed i criteri di iscrizioni previsti dal c.d. "quadro sistematico" (Framework IFRS) per attività, passività, costi e ricavi e lo IAS 1.15 stabilisce l'obbligo di selezionare, in accordo con la gerarchia stabilita dallo IAS 8, i principi contabili idonei al raggiungimento dell'obiettivo generale di rappresentazione attendibile e fedele. In particolare, lo IAS 8.10 prevede che, in assenza di un principio o di un'interpretazione IFRS che si applichi specificamente ad una operazione, la scelta del principio contabile da utilizzare per rappresentare nel bilancio l'operazione stessa deve fornire un'informativa che sia: (a) rilevante ai fini delle decisioni economiche da parte degli utilizzatori; (b) attendibile, in modo che il bilancio: (i) rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale – finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell'entità; (ii) rifletta la sostanza economica dell'operazione e non meramente la forma legale; (iii) sia neutrale, cioè scevra da pregiudizi; (iv) sia prudente; e (v) sia completa con riferimento a tutti gli aspetti rilevanti.

Nella ricerca del trattamento contabile prescelto per rappresentare l'operazione di Fusione in esame assume quindi fondamentale importanza la sostanza economica dell'operazione stessa.

La Fusione in oggetto può essere sostanzialmente considerata una riorganizzazione aziendale di imprese facenti parte dello stesso gruppo, la quale non determina il trasferimento del controllo dell'impresa Incorporata (Banca Nuova) e che non ha una significativa influenza sui flussi di cassa delle imprese oggetto di Fusione. Per tale motivazione il principio di rappresentazione contabile più appropriato dell'operazione in esame appare essere quello della continuità dei valori di bilancio. Secondo tale principio le attività nette della società Incorporata (Banca Nuova) devono essere assunte in capo all'Incorporante (BPVi) al valore di libro che avevano nella rispettiva contabilità prima della Fusione. Ciò comporterà la rilevazione in capo a BPVi di un "disavanzo da Fusione"<sup>1</sup> che, per quanto non attribuibile a specifiche voci dell'attivo, sarà imputato ad "avviamento", fino al limite massimo della "differenza di consolidamento" già iscritta nel bilancio consolidato in relazione all'acquisto della partecipazione nella società oggetto di incorporazione.

---

<sup>1</sup> A seguito dell'incorporazione di Banca Nuova emergerà infatti sia un disavanzo da annullamento, pari alla differenza tra il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione nella Incorporata e la corrispondente quota di patrimonio netto, sia un disavanzo da concambio, pari alla differenza tra l'incremento del patrimonio netto dell'Incorporante (necessario per l'assegnazione delle azioni ai soci di minoranza della Incorporata) e la quota del patrimonio netto di pertinenza delle minoranze.



Ne consegue che la Fusione determinerà – relativamente alle società coinvolte nell'operazione – la convergenza del bilancio individuale dell'Incorporante (BPVi) verso il bilancio consolidato, attuando il cosiddetto “consolidamento legale”. In tal modo, il bilancio individuale di BPVi evidenzierà, con riferimento all'Incorporata (Banca Nuova) gli stessi valori di “avviamento”, patrimonio netto, attività e passività del bilancio consolidato.

Tale impostazione contabile risulta peraltro conforme a quanto previsto dal c.d. OPI n. 2 (ovvero l'orientamento preliminare Assirevi in tema di trattamento contabile delle fusioni nel bilancio d'esercizio) che nel caso di Fusione per incorporazione “madre-figlia” ritiene preferibile l'applicazione del principio della continuità dei valori.

Le disposizioni civilistiche (art. 2504-*bis*, comma 3, cod. civ.), per agevolare gli adempimenti delle società partecipanti alla Fusione, prevedono che gli effetti contabili possano decorrere da una data anteriore alla data di efficacia giuridica della Fusione stessa. In forza di questa disposizione, il Consiglio di Amministrazione ha convenuto di retrodatare contabilmente gli effetti dell'operazione all'inizio dell'esercizio.

Pertanto, con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501-*ter*, comma 1, n. 6, del cod. civ., le operazioni effettuate dalla società Incorporanda Banca Nuova saranno imputate al bilancio dell'Incorporante (BPVi) con decorrenza dal primo giorno dell'esercizio sociale nel corso del quale si produrrà l'efficacia civilistica della fusione, ai sensi dell'art. 2504-*bis* del cod.civ., e, quindi, presumibilmente dall'1° gennaio 2011. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali della Fusione.

## **8.2 Aspetti fiscali dell'operazione**

### **8.2.1 Trattamento per le società**

L'operazione di Fusione è fiscalmente “neutra” agli effetti dell'imposizione diretta. Infatti, ai sensi dell'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (di seguito TUIR), la Fusione non dà luogo all'emersione di componenti positive o negative di reddito imponibile in capo ai soggetti partecipanti (Incorporata, Incorporante ed anche azionisti).

In particolare, in capo all'Incorporata (Banca Nuova), il trasferimento del proprio patrimonio all'Incorporante (BPVi) non dà luogo al realizzo delle plusvalenze o minusvalenze latenti nelle attività e passività trasferite ivi incluso l'avviamento.

Simmetricamente, i beni ricevuti dall'Incorporante (BPVi) sono da questa assunti al medesimo valore fiscale che avevano in capo all'Incorporata (principio di continuità dei “valori fiscali riconosciuti”).

Nella determinazione del reddito dell'Incorporante (BPVi) non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del Rapporto di Cambio delle azioni ed i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo ad elementi patrimoniali dell'Incorporata (Banca Nuova), compreso l'avviamento, non sono imponibili nei confronti dell'Incorporante (BPVi) e non hanno riconoscimento fiscale.

Le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio dell'Incorporata (Banca Nuova) debbono essere ricostituite nel bilancio dell'Incorporante (BPVi) conformemente a quanto disposto dal comma 5 del citato art. 172 TUIR.

La Fusione costituisce operazione esclusa dall'IVA ed è soggetta alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.

### ***8.2.2 Trattamento per gli azionisti***

Il cambio delle azioni dell'Incorporata (Banca Nuova) con azioni dell'Incorporante (BPVi) non costituisce per i soci della prima, diversi dall'Incorporante, realizzo di proventi o perdite, comportando una mera sostituzione dei titoli dell'Incorporata con quelli dell'Incorporante. In concreto, il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione nell'Incorporata si trasferisce sulle azioni dell'Incorporante ricevute in cambio.

E' invece soggetto a tassazione ai sensi degli artt. 172, comma 3 e 47, comma 7 del TUIR, l'eventuale conguaglio in denaro corrisposto agli azionisti dell'Incorporata.

## 9. Effetti della Fusione su BPVi

### 9.1 Effetti sulla situazione patrimoniale ed economica

Nel presente capitolo vengono riportati i dati contabili pro-forma di BPVi al 30 giugno 2010 con l'obiettivo di rappresentare gli effetti significativi dell'operazione di Fusione.

Lo stato patrimoniale ed il conto economico pro-forma sono predisposti conformemente agli schemi di bilancio contenuti nella Circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 – 1° aggiornamento del 18 novembre 2009 e sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali emanati dall'*International Accounting Standard Board* (IASB) ed omologati dalla Commissione Europea secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 e in vigore alla data del 30 giugno 2010.

I dati contabili pro-forma, esposti nelle tabelle che seguono, sono la risultante dell'aggregazione delle situazioni contabili della Incorporante (BPVi) e della Incorporata (Banca Nuova) contenute nei rispettivi bilanci intermedi al 30 giugno 2010 approvati dai rispettivi C.d.A. il 27 agosto 2010.

I dati contabili pro-forma di BPVi sono stati ottenuti rettificando i dati contabili contenuti nei bilanci intermedi con l'iscrizione degli effetti significativi prodotti dall'operazione di Fusione. In particolare, gli effetti patrimoniali sono stati riflessi retroattivamente nello stato patrimoniale consolidato pro-forma come se l'operazione di Fusione fosse stata posta in essere il 30 giugno 2010 e gli effetti economici sono stati imputati nel conto economico pro-forma come se la medesima operazione fosse stata posta in essere il 1° gennaio 2010. Si precisa altresì che nella predisposizione dei dati contabili pro-forma si è tenuto conto dell'operazione di aumento del capitale sociale di Banca Nuova perfezionatasi nel mese di agosto 2010 per complessivi € 20.253.018 attraverso l'emissione di 397.118 nuove azioni del valore nominale di € 4,3 ciascuna oltre ad un sovrapprezzo di € 46,7 per azione. BPVi ha sottoscritto n. 396.324 azioni di nuova emissione provvedendo al versamento di € 20.212.524. A seguito di tale operazione, la percentuale di controllo di BPVi in Banca Nuova è leggermente variata rispetto al 30 giugno 2010 attestandosi al 99,679%.

I principi contabili utilizzati dalle due entità partecipanti alla Fusione nella redazione dei bilanci intermedi al 30 giugno 2010 presi a riferimento sono omogenei e confermano, di conseguenza, la significatività del dato contabile riassunto nella colonna "BPVi pro-forma" della tabella sotto riportata.

Ai dati contabili aggregati, ottenuti mediante il procedimento sopra descritto, sono state apportate le rettifiche necessarie per esplicitare l'effetto della Fusione. In particolare, per quanto attiene alle azioni BPVi da attribuire agli azionisti di minoranza di Banca Nuova sulla base del Rapporto di Cambio indicato al Cap. 4 si è ipotizzato che le stesse siano interamente regolate mediante emissione di nuove azioni ordinarie, qualora al momento della fusione BPVi non detenga azioni proprie<sup>2</sup>. La differenza tra il valore delle azioni da emettere di BPVi ed il patrimonio netto di Banca Nuova al 30 giugno 2010 riferibile agli azionisti di minoranza è stata preliminarmente iscritta nella voce "avviamento", come pure la differenza tra il valore delle azioni da annullare detenute dalla BPVi in Banca Nuova e la corrispondente frazione di patrimonio netto dell'Incorporata. La predetta differenza è determinata non considerando i costi direttamente attribuibili all'aggregazione aziendale.

Infine i dati contabili aggregati, risultanti dall'applicazione delle procedure sopra descritte, sono depurati dei rapporti più significativi patrimoniali ed economici, intercorrenti tra l'Incorporata (Banca Nuova) e l'Incorporante (BPVi), che sono stati elisi.

---

<sup>2</sup> In realtà *in primis* si utilizzeranno le azioni proprie

Si precisa altresì che per una corretta interpretazione delle informazioni fornite dai dati contabili pro-forma, è necessario considerare i seguenti aspetti:

- trattandosi di rappresentazioni costruite su ipotesi, qualora l'operazione di Fusione fosse realmente stata realizzata al 30 giugno 2010, anziché alla data di efficacia, i dati contabili non sarebbero stati necessariamente uguali a quelli pro-forma;
- i dati contabili pro-forma evidenziano esclusivamente gli effetti oggettivamente misurabili dell'operazione di Fusione e non tengono in considerazione gli effetti prospettici potenziali dovuti a variazioni delle politiche della direzione ed a decisioni operative conseguenti all'operazione;
- i dati contabili pro-forma ed i dati dei bilanci intermedi al 30 giugno 2010 si prefiggono diversi obiettivi informativi e risentono di diverse modalità di calcolo degli effetti dell'operazione di acquisizione con riferimento allo stato patrimoniale ed al conto economico. Di conseguenza i prospetti pro-forma vanno letti e interpretati in modo autonomo, considerando le peculiari finalità per cui sono redatti.

<b>ATTIVO</b> <b>(in milioni di euro)</b>	<b>BPVi</b>	<b>Banca Nuova</b>	<b>BPVi pro-forma</b>
Crediti verso clientela	18.648,6	3.626,7	22.322,9
Crediti verso banche	3.456,6	148,0	3.009,8
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	955,2	16,1	970,7
Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i>	13,0	0,0	13,0
Attività finanziarie disponibili per la vendita	1.163,6	138,9	1.298,2
Partecipazioni	1.459,2	33,5	1.208,1
Altre voci dell'attivo <sup>(1)</sup>	1.436,8	359,7	1.852,2
- di cui avviamento	676,6	54,2	811,2
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>27.133,0</b>	<b>4.322,8</b>	<b>30.674,9</b>

<sup>(1)</sup> Comprendono le voci di bilancio "10. Cassa e disponibilità liquide", "80. Derivati di copertura", "90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica", "110. Attività materiali", "120. Attività immateriali", "130. Attività fiscali" e "150. Altre attività".

<b>PASSIVO</b> <b>(in milioni di euro)</b>	<b>BPVi</b>	<b>Banca Nuova</b>	<b>BPVi pro-forma</b>
Debiti verso clientela	10.214,5	2.624,0	12.881,7
Debiti verso banche	3.455,6	457,0	3.354,0
Titoli in circolazione	5.439,2	797,7	6.201,2
Passività finanziarie di negoziazione	688,7	7,1	695,8
Passività finanziarie valutate al <i>fair value</i>	3.380,8	133,1	3.513,9
Altre voci del passivo <sup>(1)</sup>	1.079,2	104,6	1.183,1
Patrimonio netto <sup>(2)</sup>	2.875,0	199,3	2.845,2
- di cui utile di periodo	40,2	6,0	34,9
<b>Totale del passivo</b>	<b>27.133,0</b>	<b>4.322,8</b>	<b>30.674,9</b>

<sup>(1)</sup> Comprendono le voci di bilancio "60. Derivati di copertura", "80. Passività fiscali", "100. Altre passività", "110. Trattamento di fine rapporto" e "120. Fondi per rischi e oneri".

<sup>(2)</sup> Comprende le voci di bilancio "130. Riserve da valutazione", "150. Strumenti di capitale", "160. Riserve", "170. Sovraprezzi di emissione", "180. Capitale" e "200. Utile di periodo".

I dati sono riferiti alle voci degli schemi di bilancio di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 – 1° aggiornamento del 18 novembre 2009.

## CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

(in milioni di euro)	BPVi	Banca Nuova	BPVi pro-forma
Margine di Interesse	167,5	38,1	206,1
Commissioni nette	114,6	30,9	145,4
Margine di Intermediazione	332,0	72,4	393,3
Risultato netto della gestione finanziaria	274,1	64,5	327,5
Costi operativi	-213,3	-54,1	-267,3
Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte	60,9	10,4	60,3
Imposte sul reddito dell'operatività corrente	-20,8	-4,5	-25,3
Utile di periodo	40,2	6,0	34,9

I dati sono riferiti alle voci degli schemi di bilancio di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 – 1° aggiornamento del 18 novembre 2009.

ALTRE INFORMAZIONI	BPVi	Banca Nuova	BPVi pro-forma
Numero puntuale dipendenti	3.448	891	4.339
Numero sportelli bancari	432	107	539

### 9.2 Effetti sulla composizione dell'azionariato

In ipotesi che le azioni da attribuire agli azionisti di minoranza di Banca Nuova, in base al Rapporto di Cambio indicato nel precedente Capitolo 4) della presente Relazione, in assenza di azioni proprie in portafoglio da assegnare in concambio, siano interamente regolate mediante emissione di nuove azioni ordinarie, il capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A. post Fusione sarà rappresentato da n. 70.236.633 azioni.

In ipotesi invece che le azioni da attribuire agli azionisti di minoranza di Banca Nuova, in base al richiamato Rapporto di Cambio, siano interamente regolate mediante assegnazione di azioni proprie detenute dall'Incorporante, il capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A. post Fusione sarà rappresentato da n. 70.208.481 azioni<sup>3</sup>.

Di queste n. 28.152 azioni, pari allo 0,04008% del capitale sociale post Fusione della BPVi nella prima ipotesi ovvero allo 0,04010% del capitale sociale post Fusione della BPVi nella seconda ipotesi, saranno detenute dagli azionisti di minoranza di Banca Nuova.

Gli effetti di cui sopra sono stati determinati sulla base del numero di azioni che costituiscono il capitale sociale di BPVi e di Banca Nuova alla data della presente Relazione.

<sup>3</sup> E' però possibile che si abbiano azioni proprie da attribuire in concambio ma che il numero delle stesse non sia sufficiente e per il residuo si proceda con aumento del capitale sociale

## 10. Modifiche statutarie

In ragione della natura della Banca Incorporante (BPVi) a capitale variabile, l'eventuale (in assenza di azioni proprie o di un numero sufficiente di azioni proprie come sopra precisato) aumento di capitale per massimi nominali euro 105.570,00 deliberato al servizio della Fusione, mediante emissione di massime n. 28.152 nuove azioni ordinarie, del valore nominale di euro 3,75 cadauna, da attribuire agli azionisti dell'Incorporanda, diversi da BPVi, secondo il rapporto di cambio sopra indicato, previo annullamento delle azioni di Banca Nuova concambiate, - aumento, di cui meglio sopra, da attuarsi, per il residuo, in assenza di un numero sufficiente di azioni proprie da assegnarsi in concambio ai soci della Società Incorporanda diversi dall'Incorporante, e funzionale al concambio azionario conseguente all'operazione di Fusione qualora tutti soci della Società Incorporanda diversi dall'Incorporante addivengano al concambio - non darà luogo a modificazione statutaria.

Si rileva, inoltre, che, stante l'esercizio della medesima attività bancaria, l'incorporazione di Banca Nuova non richiederà alcuna modifica dell'oggetto sociale dell'Incorporante (BPVi).

Lo Statuto vigente dell'Incorporante (BPVi) non subirà, quindi, alcuna modifica conseguente all'operazione di Fusione.

Si segnala, peraltro, che l'entità del detto eventuale (in assenza di un numero sufficiente di azioni proprie) aumento del capitale sociale di BPVI al servizio del concambio potrà essere compiutamente definita solo all'esito delle procedure di esercizio dell'Offerta di Acquisto/Diritto di Vendita e del Diritto di Recesso spettanti agli azionisti di Banca Nuova diversi da BPVI: la Fusione potrebbe, infatti, anche attuarsi senza procedere ad alcun aumento di capitale a servizio del concambio qualora, all'esito delle procedure di esercizio dell'Offerta di Acquisto/Diritto di Vendita e del Diritto di Recesso spettanti agli azionisti di Banca Nuova diversi da BPVI, quest'ultima venisse a detenere il 100% del capitale sociale di Banca Nuova (ipotesi nella quale le azioni di Banca Nuova verrebbero tutte annullate senza concambio).

## **11. Valutazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso e altre informazioni sul medesimo**

Come precisato già al Capitolo 7 della presente Relazione, poiché l'operazione prevede la Fusione di una "Società per Azioni" (Banca Nuova) in una "Società Cooperativa per Azioni" (Banca Popolare di Vicenza), la Fusione comporta implicitamente una trasformazione eterogenea della Società Incorporata con la conseguenza che ai soci di minoranza della Incorporata (Banca Nuova), che non abbiano concorso all'assunzione della delibera di approvazione del progetto di fusione - ossia ai soci assenti, astenuti o dissenzienti -, spetta il diritto di recesso, totale o parziale, da esercitarsi entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, ai sensi dell'art. 2437, primo comma, lettere b), f) e g) del cod.civ..

Il valore di liquidazione delle azioni di Banca Nuova per le quali sarà esercitato il Diritto di Recesso (il "Valore di Liquidazione") è stato fissato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Nuova, in data 28 settembre 2010, previo parere favorevole del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenendo conto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2437-ter, comma 2, del cod.civ., della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni, in euro 51,00 per azione.

Detto valore è altresì indicato nel Progetto di Fusione e nella Relazione degli Amministratori di Banca Nuova redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del cod.civ. e valevole anche ex art. 2500-sexies del cod.civ. richiamato dall'art. 2500-septies del cod. civ., nonché nel Progetto di Fusione redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del cod. civ..

Si riportano di seguito ulteriori informazioni sul diritto di recesso, desumibili dalla Relazione degli Amministratori di Banca Nuova redatta ai sensi dell'articolo 2501-quinquies del cod.civ. e valevole anche ex art. 2500-sexies del cod.civ. richiamato dall'art. 2500-septies del cod.civ. approvata in data odierna dal Consiglio di Amministrazione dell'Incorporanda.

Il Valore di Liquidazione fissato dovrà essere eventualmente diminuito dell'importo effettivamente corrisposto a ciascuna azione a titolo di distribuzione di utili o riserve, anche se relative a precedenti esercizi.

Si fa presente, inoltre, che, saranno comunicate in tempo utile agli interessati a norma di legge, e comunque pubblicate sul sito Internet di Banca Nuova, le ulteriori informazioni necessarie per l'esercizio del Diritto di Recesso che non risultino definibili prima dello svolgimento dell'Assemblea chiamata a deliberare sul Progetto di Fusione, con particolare riferimento alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione assembleare che abbia approvato il Progetto di Fusione, data dalla quale decorrerà il termine per l'esercizio del Diritto di Recesso da parte dei soci legittimati.

Il Diritto di Recesso potrà essere esercitato dagli azionisti di Banca Nuova a ciò legittimati, per tutte o per parte delle azioni detenute, ai sensi dell'articolo 2437-bis del cod.civ. e secondo le modalità ivi previste, mediante invio di lettera raccomandata A.R. da spedire a Banca Nuova entro quindici giorni di calendario dall'iscrizione nei Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea straordinaria di Banca Nuova che approva il Progetto di Fusione.

La comunicazione dovrà essere indirizzata a: "Banca Nuova S.p.A., Ufficio Soci - con Sede Legale e Direzione Generale: in Palermo (PA) cap. 90141 (Italia), Piazzetta Salvatore Fausto Flaccovio 4 – Tel. +39-091-3805111 – Fax +39-091-322906 – SWIFT BPVI IT 3T" e dovrà recare le seguenti informazioni:

- i dati anagrafici o comunque le generalità, il codice fiscale, il domicilio (ed, ove possibile, un recapito telefonico) per le comunicazioni inerenti il Diritto di Recesso;
- il numero di azioni per le quali è esercitato il Diritto di Recesso;
- gli estremi e le coordinate del conto corrente del socio recedente su cui dovrà essere accreditato il Valore di Liquidazione delle azioni stesse.

Il socio che intende recedere dovrà altresì trasmettere a Banca Nuova, a pena di inammissibilità della dichiarazione di recesso, con le stesse modalità e contestualmente alla comunicazione di cui sopra, un'apposita dichiarazione attestante l'assenza di pegno a altri vincoli o diritti di terzi sulle azioni di Banca Nuova in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso.

Si precisa che, qualora l'azionista che abbia esercitato il Diritto di Recesso inviando apposita comunicazione entro il termine di quindici giorni dalla data di iscrizione della delibera assembleare che approvi il Progetto di Fusione non sia in grado di allegare la predetta dichiarazione, dovrà trasmetterla mediante invio di un'ulteriore lettera raccomandata A.R. al predetto recapito di Banca Nuova entro il terzo giorno lavorativo successivo al 15° giorno dalla data di Iscrizione della delibera assembleare che approvi il Progetto di Fusione.

Ai sensi dell'art. 2437-*bis*, comma 2, del cod.civ., le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede legale di Banca Nuova in Palermo (PA) cap. 90141 (Italia), Piazzetta Salvatore Fausto Flaccovio 4 o, comunque messe a disposizione della stessa Banca Nuova per il tramite dell'eventuale intermediario depositario, entro 15 giorni dalla data di invio della comunicazione di cui sopra.

Nel caso in cui uno o più soci esercitino il Diritto di Recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà in ossequio a quanto previsto dall'articolo 2437-*quater* del cod.civ..



## **12. Diritto dei soci di minoranza della società incorporanda a far acquistare le loro azioni per un corrispettivo determinato secondo i criteri previsti in caso di recesso, ovvero diritto degli azionisti di minoranza dell'incorporanda di vendere le proprie azioni all'incorporante**

La Fusione sarà attuata secondo la procedura prevista dall'art. 2505-*bis* del cod.civ. (Fusione per incorporazione di società posseduta almeno al 90%) che consente di non applicare le disposizioni dell'art. 2501-*sexies* del cod.civ. in tema di relazione degli esperti sulla congruità del Rapporto di Cambio, a condizione che venga concesso ai soci di minoranza dell'Incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso. Il corrispettivo di cui sopra è pertanto da determinarsi secondo i criteri previsti dall'art. 2437-*ter* del cod.civ. per il recesso.

Al riguardo il Consiglio di Amministrazione di BPVi, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni, ha fissato, in data 28 settembre 2010, in euro 51,00 cadauna il corrispettivo al quale l'Incorporante si rende disponibile ad acquistare le azioni dell'Incorporata detenute dagli azionisti di minoranza della stessa, corrispettivo determinato, pertanto, secondo i medesimi criteri previsti dall'art. 2437-*ter* del cod.civ. per il recesso. Detto valore è altresì indicato nel Progetto di Fusione redatto ai sensi dell'articolo 2501-*ter* del cod. civ..

Gli azionisti di Banca Nuova, diversi da BPVi, potranno esercitare il predetto diritto mediante invio a BPVi di una lettera raccomandata A.R. da spedire entro quindici giorni di calendario dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea straordinaria di Banca Nuova che approva il Progetto di Fusione al seguente indirizzo: "BANCA POPOLARE DI VICENZA - Società cooperativa per azioni, Ufficio soci, con Sede Legale e Direzione Generale: in Vicenza (VI) cap. 36100 (Italia), Via Battaglione Framarin n. 18 - Tel. +39-0444-339111 – Fax +39-0444-329364 ".

La comunicazione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- i dati anagrafici o comunque le generalità, il codice fiscale, il domicilio (ed, ove possibile, un recapito telefonico) per le comunicazioni inerenti il Diritto di Vendita;
- il numero delle azioni per le quali è esercitato il Diritto di Vendita;
- gli estremi e le coordinate del conto corrente del socio che esercita il Diritto di Vendita su cui dovrà essere accreditato il corrispettivo della vendita delle azioni stesse.

Il socio che intende esercitare il Diritto di Vendita dovrà altresì trasmettere a BPVi, a pena di inammissibilità della dichiarazione di esercizio del Diritto di Vendita, con le stesse modalità e contestualmente alla comunicazione di cui sopra, un'apposita dichiarazione attestante l'assenza di pegno o altri vincoli o diritti di terzi sulle azioni di Banca Nuova in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Vendita.

Si precisa che, qualora l'azionista che abbia esercitato il Diritto di Vendita inviando apposita comunicazione entro il termine di quindici giorni dalla data di Iscrizione della delibera assembleare di Banca Nuova che approvi il Progetto di Fusione non sia in grado di allegare la predetta dichiarazione, dovrà trasmetterla mediante invio di un'ulteriore lettera raccomandata A.R. al predetto recapito di BPVi, entro il terzo giorno lavorativo successivo al 15° giorno dalla data di iscrizione della delibera assembleare che approvi il Progetto di Fusione.

In caso di tempestivo esercizio del Diritto di Vendita, le azioni che ne costituiscono oggetto saranno acquistate da BPVi prima del perfezionamento della Fusione.

Le azioni per le quali sarà esercitato il Diritto di Vendita non potranno essere cedute a soggetti diversi da BPVi e dovranno essere depositate presso la sede legale di BPVi - in Vicenza (VI) cap. 36100 (Italia), Via Battaglione Framarin n. 18 o, comunque messe a disposizione della stessa BPVi per il tramite dell'eventuale intermediario depositario, entro 15 giorni dalla data di Invio della comunicazione di cui sopra.

Si fa presente inoltre che saranno comunicate in tempo utile agli interessati a norma di legge, e comunque pubblicate sul sito Internet di Banca Nuova, le ulteriori eventuali informazioni utili per l'esercizio del Diritto di Vendita in relazione a elementi o dati non disponibili prima dello svolgimento dell'Assemblea chiamata a deliberare sul Progetto di Fusione, con particolare riferimento alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea di Banca Nuova che abbia approvato il Progetto di Fusione, data dalla quale decorrerà il termine per l'esercizio del Diritto di Vendita da parte dei soci legittimati.

Vicenza, 12 ottobre 2010

**Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A.**  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione